



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 15

**Publicato sul sito www.agcm.it
26 aprile 2022**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I847 - GARE D'APPALTO BANDITE DALL'ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO	
<i>Provvedimento n. 30105</i>	5
I855 - SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA	
<i>Provvedimento n. 30106</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	9
C12435 - CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA/EMILIANA CONSERVE SOCIETÀ AGRICOLA	
<i>Provvedimento n. 30102</i>	9
C12437 - A2A/4NEW-3NEW & PARTNERS	
<i>Provvedimento n. 30103</i>	12
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	17
AS1826 - REGIONE LAZIO - ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	17
AS1827 - REGIONE MARCHE - SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO A FINI TURISTICI	18
AS1828 - GESTIONE E UTILIZZO DELLO SPAZIO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DELLE ARPA	21
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	26
PS12046 - ENNE ENERGIA-OFFERTE COMMERCIALI	
<i>Provvedimento n. 30107</i>	26
PS12149 - UFO ECOBIKE	
<i>Provvedimento n. 30108</i>	40
PS12081 - SASI/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO	
<i>Provvedimento n. 30109</i>	53
VARIE	69
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021	
<i>Provvedimento n. 30085</i>	69

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I847 - GARE D'APPALTO BANDITE DALL'ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO

Provvedimento n. 30105

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITO il Relatore il Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 13 luglio 2021, n. 29759, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle imprese Co.m.e.r.i.n. S.r.l., COMES S.p.A., Electra S.r.l., IMET di IAIA Pierpaolo, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l., Maren S.r.l., Officine Jolly S.r.l., Omega Engineering Marine S.r.l., Ricerca, Innovazione, Tecnologie (R.I.T.) S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., TPS Taranto S.r.l., S.I.P.L.E.S S.r.l., Consorzio Chio.me, Chiome S.r.l. e Consorzio Navalmeccanico Taranto C.N.T., per accertare l'esistenza, almeno dal 2018, di un'intesa spartitoria tra tali società, tale da limitare il confronto concorrenziale nella partecipazione ad una serie di procedure di gara indette dall'Arsenale di Taranto, in violazione dell'articolo 101 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso dell'audizione dell'8 febbraio della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo;

CONSIDERATO che alle gare indette dall'Arsenale di Taranto, oggetto del procedimento, come rappresentato da IMET di IAIA Pierpaolo, ha partecipato anche la IMET S.r.l., singolarmente e/o in ATI, la quale, all'epoca dei fatti, era partecipata e amministrata dallo stesso socio e amministratore unico di IMET di IAIA Pierpaolo;

RITENUTO, quindi, necessario estendere l'istruttoria sotto il profilo soggettivo alla società IMET S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il procedimento I847, avviato in data 13 luglio 2021, alla società IMET S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Manca;

c) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali di IMET S.r.l. o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di IMET S.r.l. o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1855 - SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA*Provvedimento n. 30106*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 19 ottobre 2021, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria per accertare l'esistenza di presunte violazioni dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (di seguito anche "l'Ordine interprovinciale") e di sedici farmacie site nel comune di Altamura: Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio; Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia; Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo; Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola; Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa; Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe; Farmacia Comunale – Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta; Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio; Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco; Farmacia Casiello A. e G. S.n.c.; Farmacia San Giovanni Bosco S.n.c. dei Dr. Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano, Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta e Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTE le memorie presentate, il 18 novembre 2021, dal Dott. Riccardo Crocetta e, il 10 dicembre 2021, dalla "Farmacia Ridola", in persona del legale rappresentante *pro tempore* della Faralta S.r.l., nonché le successive precisazioni afferenti a quest'ultima società, pervenute il 7 marzo 2022;

CONSIDERATO che dalle informazioni e dalla documentazione agli atti è emerso che: *i.* nel provvedimento di avvio è stata erroneamente individuata, quale Parte del procedimento, la "Farmacia Comunale - Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta" in quanto la Farmacia Comunale di Altamura - di cui il dott. Riccardo Crocetta è stato Direttore fino al 2017 - è di proprietà della società Faralta S.r.l., fin dalla sua costituzione¹; *ii.* il Dott. Riccardo Crocetta è stato socio privato della società mista Faralta S.r.l. e Direttore della Farmacia Comunale di Altamura dal 9 maggio 2008² al 23 novembre 2017, data in cui ha venduto la propria quota e ceduto il proprio ruolo al Dott. Francesco Ridola (ora socio unico e amministratore della società nonché direttore della farmacia, rinominata "Ridola")³;

¹ Con delibera n. 22 del 2.05.2006 il Comune di Altamura approvava la costituzione di una società mista, "Farmacie Comunali di Altamura S.r.l." in sigla "Faralta S.r.l." per la gestione in via esclusiva della costituenda farmacia comunale, composta da un socio di maggioranza pubblico, il Comune di Altamura (51%) e da un socio di minoranza privato individuato mediante gara pubblica, il Dott. Riccardo Crocetta (49%).

² Data della conclusione del contratto di servizio tra il Comune di Altamura e la società Faralta S.r.l..

³ Con delibera n. 20 del 19.04.2017, il Comune di Altamura ha indetto asta pubblica per la cessione del 50,5% delle sue quote societarie e il Dott. Francesco Ridola è risultato aggiudicatario dell'asta. La cessione delle quote si è ufficializzata con

RITENUTO necessario estendere l'istruttoria anche alla società Faralta S.r.l. - proprietaria della Farmacia Comunale di Altamura - non attualmente parte del procedimento;

DELIBERA

- a) di estendere soggettivamente il procedimento, avviato in data 19 ottobre 2021, nei confronti della Faralta S.r.l.;
- b) che il termine di conclusione del procedimento è il 31 dicembre 2022;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Scarsi;
- d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali della società Faralta S.r.l., ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della società Faralta S.r.l. o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

atto notarile del 10.11.2017. Successivamente, con atto notarile del 23.11.2017 il socio di minoranza Dott. Riccardo Crocetta ha ceduto il suo 49% al Dott. Francesco Ridola. Infine, con atto notarile del 22.05.2018 il Comune di Altamura ha ceduto il restante 0,5% di quote societarie al Dott. Ridola, che così è diventato il socio unico della Faralta S.r.l..

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12435 - CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA/EMILIANA CONSERVE SOCIETÀ AGRICOLA

Provvedimento n. 30102

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Casalasco Società Agricola S.p.A., pervenuta in data 11 marzo 2022 e integrata in data 17 marzo 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Casalasco Società Agricola S.p.A. (di seguito anche Casalasco) è società attiva nel settore della produzione del pomodoro e dei prodotti da esso derivati, quali passate, polpe, concentrati, sughi e *ketchup*. Essa produce sia per conto di propri clienti multinazionali che per i propri marchi Pomì, De Rica e Victoria. Nel 2021, Casalasco ha generato in Italia un fatturato pari a circa [100-511]* milioni di euro.

Il capitale sociale di Casalasco è oggi detenuto al 51% da aziende agricole - tramite il Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa ("CCdP") e la CCdP Holding S.p.A. (di seguito CCdP Holding, partecipata dalle società agricole aderenti al Consorzio e dallo stesso CCdP) - e al 49% da QuattroR SGR S.p.A. (di seguito QuattroR), fondo di *private equity* che promuove lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni. Sulla base delle regole di *governance* della società, CCdP e CCdP Holding, da un lato, e QuattroR, dall'altro lato, controllano congiuntamente Casalasco.

Il fatturato generato sviluppato complessivamente, nel 2021, dalla società Casalasco e dalle imprese che la controllano è stato pari a circa [511-700] milioni di euro.

2. Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. (di seguito anche Emiliana Conserve) è una società attiva nella lavorazione e trasformazione del pomodoro, specializzata in particolare nella produzione di derivati di pomodoro (passate, polpe, concentrati e, in minor parte, sughi) per marchi terzi. Essa non è controllata da un altro soggetto, essendo il suo capitale sociale detenuto: per circa il 28% da organizzazioni di produttori agricoli; per circa il 27% da aziende agricole singole; per circa il 12% da altre imprese operanti nella filiera del pomodoro; per circa il 6% dai dipendenti; per il restante

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

37% circa da altre tipologie di soci. La società ha realizzato in Italia, nel 2021, un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del 73,86% del capitale sociale e, per tale via, del controllo esclusivo di Emiliana Conserve da parte di Casalasco.

4. In base all'offerta di acquisto presentata da Casalasco, accettata dai 15 soggetti che attualmente e congiuntamente detengono tale partecipazione del 73,86%, il contratto di compravendita conterrà anche una clausola di non concorrenza in capo ai venditori, "*compatibile con i termini di legge*", che verrà tuttavia definita nel prosieguo delle trattative.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. La clausola di non concorrenza sottoscritta nell'ambito del contratto di compravendita, non essendo ancora definita nei suoi contenuti, non rientra nel perimetro della presente valutazione.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. I mercati interessati

7. Il settore interessato dalla presente operazione è quello relativo alla lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, che ricomprende i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite (i.e., sughi pronti a base di polpa di pomodoro) e del concentrato.

8. Per consolidata prassi dell'Autorità¹, il settore sopra descritto rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d'uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti vengono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione della presente operazione non si modificherebbe.

9. Sotto il profilo geografico, il mercato rilevante ha dimensione nazionale, in considerazione della specificità dei modelli di consumo nazionali e del fatto che i consumi italiani sono soddisfatti quasi esclusivamente dalla produzione nazionale.

¹ Cfr., *inter alia*, C12275 - BARILLA G. E R. FRATELLI/ITALIAN FOOD, Provvedimento n. 28084 del 14 gennaio 2020; C11269 - VALSOIA/J&T, Provvedimento n. 22886 del 12 ottobre 2011; C8533 - Consorzio Casalasco del pomodoro/Ramo d'azienda di Boschi Luigi & Figli, Provvedimento n. 16928 del 7 giugno 2007.

IV.2. Gli effetti dell'operazione

10. Le Parti hanno stimato che la sovrapposizione tra le quote in volume delle Parti nella produzione e vendita di conserve di pomodoro si collochi al di sotto del 15%, risultando la quota di produzione di Casalasco pari al [5-10%] e quella di Emiliana Conserve al [1-5%]. In ogni caso, poiché Emiliana Conserve produce esclusivamente conserve di pomodoro vendute con marchi di terzi, l'operazione non produce sovrapposizione nelle vendite delle Parti a marchio proprio.

11. Nel medesimo mercato, sono peraltro attivi numerosi e qualificati concorrenti attivi con marchio proprio, tra i quali Mutti, con una quota pari al [20-25%], Barilla, con una quota pari al [5-10%] circa, e la GDO con le proprie marche private, che incidono complessivamente per il 30% circa.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12437 - A2A/4NEW-3NEW & PARTNERS

Provvedimento n. 30103

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società A2A S.p.A., pervenuta il 17 marzo 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. A2A S.p.A. ("A2A") è l'impresa *multiutility* quotata in borsa a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo in Italia e in Europa principalmente nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, trasporto, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management* nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi *internet* e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2020 un fatturato mondiale pari a circa 6,9 miliardi di euro¹, di cui circa [5-6]* realizzati in Italia.

2. 3New & Partners S.r.l. ("3New&P"), attraverso alcune società controllate, svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, dove opera in qualità di produttore e sviluppatore tramite impianti eolici in Italia. In particolare, 3New&P detiene nove impianti eolici (uno tramite la società Mimiani Wind S.r.l., di cui 3New&P detiene il controllo esclusivo, otto tramite la società Daunia Wind S.r.l., di cui 3New&P detiene il controllo congiunto²). Tali impianti producono energia elettrica che viene rivenduta sulla rete nazionale. Il capitale sociale di 3New&P è detenuto per il 50% da Finavias S.à r.l. (fondo di investimenti con sede in Lussemburgo) e per il 50% dalla società 3New S.r.l., in ultima istanza entrambi controllati dal fondo di *private equity* Ardian. Il fatturato

¹ Cfr. <https://www.a2a.eu/it/bilancio-consolidato-al-31-dicembre-2020>. La Parte notificante A2A rende noto che non sono ancora disponibili conti certificati per l'esercizio più recente (2021).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² In particolare, Daunia Wind S.r.l. è controllata congiuntamente al 50% da 3New&P e al 50% dalla società Margherita S.r.l., che fa capo a una persona fisica. Margherita S.r.l. detiene a sua volta partecipazioni di controllo in alcune società attive nel mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, ma in nessuno dei mercati locali rappresentati dalle quattro macro-zone che compongono il territorio nazionale arriva a detenere l'1% del totale sia in termini di capacità installata che in termini di energia prodotta. Infine, Daunia Wind S.r.l. detiene anche il 100% del capitale della società Daunia Services S.r.l., attiva nella riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale.

realizzato da 3New&P nel 2020 è stato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui [31-100] realizzati in Italia.

3. 4New S.r.l. (“4New”, insieme a 3New&P, le “Società *Target*” e loro volta, insieme ad A2A, le “Parti”), attraverso alcune società controllate, svolge anch’essa la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, dove opera in qualità di produttore e sviluppatore tramite impianti eolici e fotovoltaici in Italia e, in misura più limitata, in Spagna. In particolare, 4New detiene il 100% del capitale sociale di quattro società attive in Italia nel mercato della produzione ed approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica (4New Monte Grighine S.r.l., De Stern 12 S.r.l., STCS S.r.l. e Cerveteri Energia S.r.l.)³. Il fatturato realizzato da 4New nel 2020 è stato pari a circa [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di A2A dell’intero capitale sociale di 3New&P (e, indirettamente, delle sue controllate, alcune in senso esclusivo, altre congiunto) e 4New (e, indirettamente, delle sue controllate) (“Operazione”). Ad esito dell’Operazione, pertanto, A2A controllerà in via esclusiva direttamente le Società *Target* e indirettamente, in senso esclusivo o congiunto, le società da queste ultime partecipate. La Parte notificante ha rappresentato che l’Operazione costituisce una unica concentrazione, in quanto le acquisizioni delle Società *Target* sono legate da un vincolo condizionale consistente in clausole contrattuali che condizionano reciprocamente le due acquisizioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. Le acquisizioni comunicate, in quanto legate da un vincolo condizionale, costituiscono un’unica operazione⁴. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro⁵.

³ 4New detiene altresì il controllo diretto e indiretto di quattro società attive nella produzione di energia elettrica in Spagna.

⁴ Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), § 43.

⁵ La concentrazione è stata notificata in un momento antecedente alla recente modifica delle soglie di fatturato, avente decorrenza 21 marzo 2022. La modifica delle soglie non ha comunque impatto sull’obbligo di notifica dell’Operazione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'Operazione

6. In ragione dell'attività delle imprese acquisite, i mercati coinvolti dall'Operazione sono: *i)* il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica; *ii)* il mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d'origine.

i. Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

7. Secondo la prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica include sia le transazioni a termine sia quelle *spot* (cc.dd. "mercato del giorno prima - MGP" e "mercato infra-giornaliero - MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), nonché i contratti bilaterali (c.d. "over-the-counter", "OTC").

8. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità, essa è ritenuta sovragiornale. Più in particolare, a causa dei macro-vincoli di rete che, in determinate circostanze, possono portare alla separazione del mercato in diverse zone, caratterizzate da diversi prezzi di equilibrio su MGP, l'Autorità nella propria prassi identifica quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna⁶. Alla luce della localizzazione degli impianti afferenti alle Società *Target*, queste ultime sono attive nel mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nelle macroaree Sud, Sicilia e Sardegna⁷. Pertanto, si riportano nella seguente tabella le posizioni stimate detenute dalle Parti in termini di quota di volumi lordi forniti e di capacità installata in tali macroaree.

	Macroarea Sud		Macroarea Sicilia	
	Capacità (2020)	Volumi (2020)	Capacità (2020)	Volumi (2020)
A2A	[5-10%]	[5-10%]	[10-15%]	[1-5%]
Società Target	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]
TOTALE	[5-10%]	[5-10%]	[10-15%]	[1-5%]
Macroarea Sardegna				
	Capacità (2020)	Volumi (2020)		
A2A	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]		
Società Target	[1-5%]	[inferiore a 1%]		
TOTALE	[1-5%]	[1-5%]		

⁶ Cfr. a titolo esemplificativo AGCM, Provv. 29 ottobre 2021, caso C12405 - Enel Produzione/ERG Hydro (in Boll. n. 45/2021) e Provv. 22 dicembre 2020, caso C12339 - Linea Group Holding/Agripower (in Boll. n. 2/2021).

⁷ In particolare, le Società *Target* detengono impianti per la produzione di energia nelle seguenti regioni: Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

9. Come si può osservare, la posizione delle Parti risulta limitata in ciascuna delle macroaree considerate (e comunque mai superiore al 15%) e il contributo aggiuntivo rappresentato dalle Società *Target* appare avere effetti comunque trascurabili⁸.

ii. Il mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d'origine

10. La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione che attesta l'origine da fonte rinnovabile dell'energia prodotta dagli impianti qualificati come "impianti a garanzia di origine" (IGO). La quantità di GO di cui un operatore può essere titolare è commisurata alla quantità di energia da fonte rinnovabile che ha immesso nel mercato⁹. I titoli sono rilasciati mensilmente e scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica a cui si riferiscono. Essi assolvono alla funzione di provare al consumatore finale che una certa quantità dell'energia acquistata è stata prodotta da fonte rinnovabile.

11. Le GO sono titoli che possono essere trasferiti disgiuntamente dall'energia a fronte della quale sono stati rilasciati. Esse possono, quindi, essere negoziate nelle sedi predisposte dal GSE o essere oggetto di libera negoziazione. Quanto all'ampiezza geografica di tale mercato, in un proprio provvedimento la Commissione europea non ha escluso una dimensione euro-unitaria¹⁰. L'Autorità dal canto suo in un proprio precedente ha lasciato aperta la definizione di un mercato di ampiezza euro-unitaria o nazionale¹¹. Anche nel caso di specie la definizione può essere lasciata aperta, in ragione del fatto che tale elemento non cambia l'esito della valutazione. In particolare, anche limitando l'analisi al solo ambito nazionale, l'Operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in quanto l'impresa acquirente detiene a livello nazionale una quota di mercato del [1-5%] e l'incremento *post merger* è inferiore all'1%.

12. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁸ Sono presenti, peraltro, nel mercato concorrenti di dimensioni maggiori, cfr. Relazione Annuale ARERA 2020, Fig. 2.1 – Contributo dei maggiori gruppi alla produzione nazionale lorda.

⁹ In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici ("GSE") rilascia un titolo GO per ogni MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete (esclusa quella per autoconsumo) da impianti IGO.

¹⁰ Cfr. M8660 - Fortun/Uniper del 15 giugno 2018.

¹¹ Cfr. AGCM, Provv. 29 ottobre 2021, caso C12405, cit..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1826 - REGIONE LAZIO - ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Roma, 17 marzo 2022

Regione Lazio

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'art.3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020 da codesta Amministrazione in relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale recante "*Disposizioni attuative dell'art. 9 comma 1 della L.R 3 marzo 2021, n. 2 Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing e successive modifiche ed integrazioni*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 15 marzo 2022, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle motivazioni evidenziate nella tabella allegata alla richiesta di parere, la regolamentazione della professione di tatuatore e *piercing* che la Regione intende introdurre appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non discriminatoria.

Le disposizioni citate, in quanto essenzialmente volte a disciplinare l'attività e la formazione degli operatori di tatuaggio e/o di *piercing* in modo uniforme sul territorio regionale, al fine di tutelare la salute dei clienti, non appaiono idonee ad introdurre ingiustificate restrizioni alla concorrenza nel settore in esame.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

AS1827 – REGIONE MARCHE - SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO A FINI TURISTICI

Roma, 17 marzo 2022

Regione Marche Giunta Regionale Settore
Stazione Unica Appaltante Marche

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesta Stazione appaltante, pervenuta il 23 febbraio 2022, in ordine alle modalità di affidamento del servizio di trasporto ferroviario a fini turistici¹ sulla tratta in disuso Pergola – Fabriano², l’Autorità, nella riunione del 15 marzo 2022, ha inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

Nella sua richiesta di parere, la Stazione Unica Appaltante Marche ha, in particolare, ritenuto:

- di poter applicare, per analogia, il disposto dell’articolo 5 - *Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse* - della legge n. 128/2017, ai sensi del quale l’amministrazione aggiudicatrice procede alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rende nota la ricerca di soggetti gestori. Trascorso tale periodo, l’amministrazione può procedere liberamente all’affidamento e alla definizione del conseguente contratto³;
- di poter procedere - a prescindere dall’avviso di cui al citato articolo 5 della legge 128/2017 - a un affidamento diretto a Fondazione FS, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 50/2016, stante l’assenza di concorrenti sul mercato. Da notizie apprese per le vie brevi risulterebbe, infatti, che Fondazione FS sia attualmente l’unico soggetto in grado di erogare servizi di mobilità mediante l’impiego di

¹ L’amministrazione ha deciso di utilizzare treni storici regolarmente iscritti nella Sezione rotabili storici e turistici del Registro Immatricolazioni Nazionali (Cfr. art. 3 *Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale* - della Legge 128/2017 *Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico*).

² La linea ferroviaria in oggetto, sebbene non ancora iscritta nell’elenco delle linee ferroviarie dismesse, risulta tuttavia in disuso dal 2013 e la Regione ha avanzato una richiesta di iscrizione nell’Atlante delle linee ferroviarie storiche e turistiche.

³ Art. 5 - *Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse* - “1. Per l’affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l’allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l’avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, l’amministrazione può procedere liberamente all’affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80 del Codice di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]”.

materiale rotabile storico che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, sia testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale^{4,5}.

In proposito, l'Autorità intende ricordare che, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, e come affermato da consolidata giurisprudenza sia della Corte di Giustizia che del Consiglio di Stato⁶, il ricorso alla procedura negoziata riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza. In particolare, trattandosi di una deroga, l'infungibilità deve essere accertata in modo rigoroso e motivata nella delibera a contrarre dell'Amministrazione, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano - anche attraverso consultazioni preliminari - nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Rilevano, sotto questo profilo, le disposizioni di cui all'articolo 66 - *Consultazioni preliminari di mercato* - del d.lgs. n. 50/2016 e, nel caso che ci occupa, dell'articolo 5 - *Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse* - della legge n. 128/2017, richiamato dalla Regione Marche. In questi casi la stazione appaltante informa il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e dimostrare l'eventuale praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore, in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza⁷.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità richiama l'attenzione di codesta Stazione appaltante sull'esigenza di verificare scrupolosamente, anche attraverso consultazioni preliminari di mercato, l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in deroga all'obbligo di ricorrere al mercato attraverso un confronto competitivo.

⁴ A supporto di tale considerazione la Regione ha rilevato che numerose Amministrazioni Pubbliche, o loro agenzie, hanno proceduto con l'affidamento di servizi simili ai sensi dell'art. 63 del codice appalti direttamente alla Fondazione FS, constatando che trattasi dell'unico operatore presente sul mercato.

⁵ La Regione ha, inoltre, evidenziato di: *i.* aver inviato una richiesta all'Agenzia ANSFISA che gestisce il RIN (Registro Immatricolazioni Nazionali dei rotabili storici di cui al c. 1 dell'Art. 3 della Legge 128/2017) circa l'elenco dei proprietari e dei detentori dei treni storici italiani abilitati alla circolazione; *ii.* aver proceduto a richiedere a RFI, gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria italiana, l'elenco dei soggetti autorizzati o autorizzabili alla circolazione sulla tratta ferroviaria in oggetto.

⁶ Cfr. Sentenza della C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05; Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2013 n. 26; Cons. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2018 n. 5766 e 18 gennaio 2018 n. 310, Cons. Stato Sez VI, 13 giugno 2019 n. 3983. In proposito si vedano, anche, le *Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC nell'adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n. 950.

⁷ Sulla base di quanto affermato nelle *Linee Guida n. 8*, richiamate nella nota che precede, le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ovvero a individuare l'esistenza di soluzioni alternative. I risultati delle soluzioni individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in adeguata considerazione da parte dell'Amministrazione richiedente e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1828 - GESTIONE E UTILIZZO DELLO SPAZIO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DELLE ARPA

Roma, 31 marzo 2022

Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale
(ARPA)

Con riferimento alle criticità di natura concorrenziale relative all'utilizzo e alla gestione dello spazio elettromagnetico, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 marzo 2022, ha deliberato di svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

In particolare, in questa sede l'Autorità intende nuovamente evidenziare la necessità di superare le numerose criticità di natura concorrenziale riscontrate nell'ambito dell'impiego e dell'amministrazione di una risorsa scarsa, quale è lo spazio elettromagnetico.

A tal fine, ferma restando l'esigenza di apportare le modifiche normative richieste nell'ambito delle proposte avanzate ai fini della Legge Annuale sulla Concorrenza per l'anno 2021¹, l'Autorità rileva² l'improrogabile necessità che i soggetti istituzionali all'uopo preposti adottino modelli di verifica dei limiti alle emissioni elettromagnetiche più efficienti, al fine di garantire il *level playing field* tra operatori di telecomunicazioni e lo sviluppo di una effettiva concorrenza dinamica sui mercati delle comunicazioni mobili.

In proposito, giova premettere che la necessità di trovare il giusto bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia della salute pubblica e quelle di sviluppo di un mercato caratterizzato da dinamiche

¹ Segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 19 marzo 2021, *AS1730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Bollettino n. 13/2021.

² Cfr. Segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 12 dicembre 2018, *AS1551 – Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G*, in Bollettino n. 49/2018; Segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 1° luglio 2020, n. *AS1683 – Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga*, in Bollettino n. 28/2020; Segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 28 luglio 2020, n. *AS1691 – Ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G*, in Bollettino n. 33/2020; Parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberato il 12 dicembre 2018, *AS1576 – Roma Capitale – Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile*, in Bollettino n. 14/2019; Segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 30 marzo 2021, *AS1767 – ARPA Lombardia – Diniego opposto all'utilizzo dello spazio elettromagnetico*, in Bollettino n. 27/2021.

concorrenziali equilibrate deve essere necessariamente adeguata agli attuali, quanto radicali, mutamenti infrastrutturali che stanno interessando l'intero territorio nazionale a seguito dell'effettiva implementazione delle reti 5G.

Infatti, il mancato superamento delle più volte segnalate criticità concorrenziali relative all'utilizzo e alla gestione dello spazio elettromagnetico rischia di incidere negativamente sulla piena ed effettiva realizzazione delle istanze di adeguamento infrastrutturale previste dal "Piano 5G Italia"³, così come sull'efficiente impiego delle risorse a tal fine stanziato, per consentire "un significativo salto di qualità della connettività radiomobile"⁴. Tali obiettivi sono da ritenersi prioritari, in quanto il processo di transizione digitale costituisce un importante capitolo del progetto di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale del Paese previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁵.

Ciò posto, va rammentato come i limiti alle emissioni elettromagnetiche previsti dal DPCM 8 luglio 2003⁶ siano fissati a una soglia di gran lunga inferiore rispetto alle raccomandazioni dell'Unione Europea⁷: in proposito, l'Autorità ricorda la necessità di verificare la validità degli attuali limiti elettromagnetici e degli *standard* di misurazione, alla luce delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti in via di adozione, sul presupposto che questi ultimi costituiscono a tutti gli effetti "una barriera all'entrata e all'espansione di nuovi operatori e di nuovi servizi"⁸.

Parimenti, l'Autorità ha raccomandato un intervento normativo volto a chiarire e a dettagliare i poteri delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) in tema di revisione delle autorizzazioni già concesse agli operatori storici, laddove si riscontri il raggiungimento, anche solo teorico, dei tetti emissivi. In particolare, l'articolo 6 del DPCM 8 luglio 2003, l'articolo 87, comma 3, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e l'articolo 14, comma 8, lett. d), del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179⁹, dispongono la necessità per le ARPA di fare riferimento alle norme tecniche CEI.

Pertanto, in un'ottica di *second best* rispetto agli interventi normativi sopra richiamati e nelle more della loro attuazione, l'Autorità intende sottolineare come l'attuale quadro normativo vigente consente comunque comportamenti virtuosi delle ARPA, tali da evitare limitazioni ulteriori all'utilizzo di una risorsa scarsa quale lo spazio elettromagnetico.

In tal senso, si reputa necessario che le ARPA si adoperino al fine di rimuovere qualsivoglia vincolo amministrativo che si frapponga allo sviluppo di equilibrate dinamiche concorrenziali all'interno del mercato di riferimento.

³ <https://assets.innovazione.gov.it/1636981393-piano-italia-5g151121.pdf>.

⁴ Cfr. Paragrafo 2.2 (Obiettivi) della Consultazione Pubblica sul Piano 5G Italia, indetta in data 15 novembre 2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

⁵ <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

⁷ Raccomandazione del Consiglio n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999.

⁸ Segnalazione ai sensi dell'articolo 21 e 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberata il 19 marzo 2021, ASI730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, in Bollettino n. 13/2021.

⁹ Convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Al riguardo, l’Autorità ha più volte richiamato l’attenzione sulle criticità concorrenziali connesse all’esercizio delle funzioni delle ARPA in materia di tutela ambientale, censurando i divieti non motivati che hanno impedito di fatto l’ingresso di nuovi operatori nel mercato e che nel corso degli anni hanno portato a una sostanziale cristallizzazione degli assetti di mercato. Infatti, i dinieghi delle ARPA sono sovente legati a misurazioni del livello di saturazione dello spazio elettromagnetico basate sui valori autorizzati di potenza e configurazione degli impianti, in luogo di quelli di effettivo utilizzo.

Orbene, come già più volte rilevato, l’ancoraggio a modelli previsionali basati su valori nominali piuttosto che su quelli di effettivo utilizzo degli impianti, cui consegue una mappatura “statica” delle infrastrutture che insistono su di un determinato territorio, conduce a valutazioni eccessivamente cautelative e non aderenti alla realtà in ordine al superamento delle soglie di legge e quindi a dinieghi di fatto ingiustificati. Inoltre, l’assenza di qualsiasi iniziativa atta a riproporzionare lo spazio elettromagnetico in base ai valori di effettivo utilizzo, conduce a una inevitabile cristallizzazione del mercato di riferimento da ritenersi non più sostenibile in vista dell’implementazione delle reti 5G.

In tale ottica, l’Autorità, nell’ambito dell’ultima Segnalazione in materia¹⁰, nel premettere la necessità di un riordino degli attuali livelli di utilizzo dello spazio elettromagnetico connesso allo sviluppo delle reti 5G, ha auspicato una evoluzione delle ARPA “*verso modelli più efficienti di verifica dei limiti di emissioni elettromagnetiche, attivandosi al fine di consentire una corretta gestione del catasto delle emissioni, basata su valori reali e non potenziali e in quanto tali idonei a garantire una corretta allocazione dello spazio elettromagnetico*”. In tale sede, la via indicata dall’Autorità, che si intende ribadire, è essenzialmente volta a dare compiuta attuazione agli strumenti già previsti dal quadro normativo di riferimento, così come dalle disposizioni contenute dalla Norma Tecnica CEI 211-10¹¹, in materia di azioni correttive.

In proposito, l’Autorità ha raccomandato che queste ultime trovino una compiuta disciplina normativa direttamente nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche¹², al fine di rendere più certa l’applicazione da parte delle ARPA dei poteri di revisione e armonizzazione delle autorizzazioni già concesse e permettere una riduzione delle barriere all’entrata. Pertanto, ogni azione tesa a eliminare o neutralizzare la menzionata disposizione è da considerarsi foriera di incertezze applicative e idonea a creare ulteriori ostacoli di natura concorrenziale.

Al riguardo, dalla ricognizione effettuata dall’Autorità sulle esperienze delle diverse Regioni, emerge la percorribilità dell’approccio suggerito nei precedenti interventi dell’Autorità in materia. Le esperienze virtuose dell’ARPA Piemonte e dell’ARPA Friuli Venezia Giulia possono efficacemente rappresentare un *benchmark* di riferimento per l’attività delle altre Agenzie dislocate sul territorio nazionale, in quanto esse affrontano problematiche connesse alla gestione dello spazio elettromagnetico e delle potenziali situazioni di saturazione dello stesso analoghe a quelle registrate nella generalità delle Regioni italiane e che di fatto confermano le criticità ravvisate dall’Autorità.

¹⁰ Cfr. parere ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, deliberato il 15 giugno 2021, *ASI768 – ARPA Lombardia – Criticità di natura concorrenziale relative all'utilizzo e alla gestione dello spazio elettromagnetico*, in Bollettino n. 27/2021.

¹¹ “*Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza*” (2002).

¹² Decreto legislativo n. 259/2003, recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”.

Nell'ambito della cornice normativa vigente, ARPA Piemonte e ARPA Friuli Venezia Giulia si sono attivate al fine di individuare modalità gestionali atte a valorizzare e potenziare le prerogative proprie del catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico¹³ che, come noto, è il presidio individuato dall'ordinamento al fine di conferire una prospettiva dinamica al mercato. Questo strumento consente di svolgere, in un'ottica di ottimizzazione, un'attività di costante aggiornamento delle caratteristiche tecniche degli impianti, consentendo quindi una verifica del livello delle emissioni basata su modelli sì teorici ma comunque fondati su valori di potenza che devono riferirsi alle reali condizioni di funzionamento degli impianti.

Infatti, le due Agenzie hanno implementato delle infrastrutture telematiche volte a ottimizzare e a conferire maggiore puntualità al flusso delle informazioni che alimentano il menzionato catasto, mettendo, ad esempio, a disposizione dei gestori istanti *software* gestionali che consentono loro di accedere ai risultati del calcolo del campo elettromagnetico generato dalla sovrapposizione di tutti gli impianti presenti in un determinato sito. Pertanto, i gestori saranno in grado di effettuare un'analisi preventiva dell'impatto rispetto alla installazione e/o modifica di nuovi impianti. In tale ottica, sono stati stipulati protocolli di intesa con gli operatori presenti nel territorio finalizzati a incentivare, nelle istanze di autorizzazione, la comunicazione di dati di potenza reale di utilizzo degli impianti, nonché l'indicazione dei fattori di riduzione.

Le menzionate esperienze, così come la loro evoluzione verso modelli più efficienti, consentono, pur nelle more degli auspicati interventi normativi, di affrontare le criticità concorrenziali sovente evidenziate dall'Autorità in materia di gestione dello spazio elettromagnetico, attraverso procedure che permettono una gestione dinamica e conforme alla realtà di quest'ultimo. Tali procedure consentono agli operatori una valutazione preventiva di impatto rispetto all'installazione di un nuovo impianto e di riflesso un sensibile efficientamento delle modalità di alimentazione del catasto delle sorgenti elettromagnetiche e, di conseguenza, delle attività di verifica delle ARPA, in quanto ancorate a valori reali di utilizzo.

In conclusione, alla luce delle oramai improcrastinabili necessità di riordino e ammodernamento infrastrutturale connesse all'implementazione delle reti 5G, nonché al fine di garantire un *level playing field* tra operatori di telecomunicazioni, così da permettere la concorrenza dinamica nello sviluppo di plurime reti mobili nei mercati di riferimento, si ritiene doveroso che le ARPA ricorrano a modelli più efficienti di verifica di detti limiti, sulla scorta dei sistemi implementati dalle Agenzie del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, l'adozione di prassi applicative idonee a migliorare l'accuratezza e la puntualità dei dati che alimentano il catasto delle sorgenti, attraverso l'implementazione di un costante flusso informativo con gli operatori e l'aggiornamento della reale situazione di esercizio degli impianti presenti nei singoli territori di riferimento (ad esempio tramite la comunicazione da parte di questi ultimi delle effettive potenze utilizzate, piuttosto che degli impianti non installati), è volta ad assicurare parità di trattamento rispetto a tutti gli operatori che operano e che intendono operare nel mercato di riferimento e che hanno l'obbligo di costruire e implementare le reti radiomobili, oggi anche in un arco temporale più ristretto a causa delle necessità di rispettare, per le zone interessate dagli interventi di sostegno pubblico, anche i vincoli del PNNR.

¹³ Articolo 7 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12046 - ENNE ENERGIA-OFFERTE COMMERCIALI

Provvedimento n. 30107

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 3 settembre 2021, con la quale la società Enne Energia S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, presentata nella versione definitiva e consolidata in data 3 dicembre 2021;

VISTI i propri provvedimenti del 19 ottobre e 14 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie nonché per la valutazione degli impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Enne Energia S.r.l. (di seguito “Enne Energia” o “la Società”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società opera nel settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale.
2. L'associazione di consumatori CODICI, in qualità di interveniente.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento ha ad oggetto le modalità di rappresentazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di energia elettrica e/o gas nell'ambito della documentazione contrattuale (CTE e CGF) e del materiale pubblicitario. In particolare, dall'analisi delle segnalazioni dei consumatori e degli elementi acquisiti agli atti, emergevano diversi elementi di criticità, in termini di trasparenza informativa, relativamente all'indicazione delle condizioni economiche di fornitura ivi previste, le quali risultavano, con riferimento ad alcuni oneri, di entità non precisata.

4. Con specifico, ma non esclusivo, riferimento all'offerta "ENNE ALL IN", ad esempio, risultava che il Professionista applicava un prezzo dell'energia inclusivo di una serie di oneri, tra i quali i costi di commercializzazione, senza tuttavia esplicitare l'entità dei medesimi, se non attraverso il richiamo alle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente/ARERA. Infatti, nelle CTE della suddetta offerta¹, la determinazione dei costi di commercializzazione avveniva con le seguenti modalità:

- per l'energia elettrica, sotto la voce "Altri corrispettivi per il servizio di aggregazione misure e costi di commercializzazione", si rinviava all'art. "5.2 commi d), e), e f) delle CGF, in conformità con quanto previsto dal TIS (Testo Integrato Settlement pubblicato dall'ARERA) e dal TIV (Testo Integrato Vendita pubblicato dall'ARERA)"².

- per il gas, era previsto che "gli stessi corrispettivi previsti nel TIVG dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il MERCATO DI TUTELA (ai sensi della del ARG/gas 64/09 e s.m.i.) ad eccezione della componente CPR (non applicata) e della componente CMEM sostituita dalla componente Materia Prima.

In particolare è prevista l'applicazione delle componenti CCR, QVD, GRAD, QQA e della componente a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima (...)"³.

5. Un'altra criticità, segnalata altresì dai consumatori, riguardava la sezione delle CTE denominata "periodo di applicabilità", con riferimento alle condizioni economiche di fornitura applicabili nel periodo successivo alla scadenza annuale del contratto: nell'ipotesi in cui, allo scadere di tale periodo, la società non avesse comunicato alcuna variazione delle condizioni economiche, a partire dal tredicesimo mese di fornitura al cliente sarebbe stata applicata una tariffa descritta nelle predette CTE come monoraria variabile, commisurata al PUN o al prezzo all'ingrosso, "oltre ad un corrispettivo fisso ed invariabile a copertura degli oneri connessi alla gestione dei profili di prelievo e dei relativi sbilanciamenti, di cui all'art. 5.2 comma e) delle CGF".

Analogamente per la fornitura di gas sarebbero stati applicati "una componente Pfor (PREZZO DI APPROVVIGIONAMENTO ALL'INGROSSO) ed un corrispettivo per la gestione del profilo di prelievo e dello sbilanciamento oltre a una componente di trasporto a copertura del costo di transito sulla rete nazionale, il tutto come definito dall'art. 5.1 delle CGF".

6. A loro volta le CGF, rispettivamente all'art. 5.1 e 5.2, prevedevano che, allo scadere del periodo di applicabilità, il fornitore avrebbe addebitato al cliente la "componente Gestione Profilo e

¹ Cfr. in particolare le CTE disponibili sul sito *web* del Professionista per offerte valide per proposte inoltrate a Enne Energia entro il 9 agosto 2021 e forniture attivate indicativamente a decorrere dal 1° ottobre 2021, acquisite con verbale di acquisizione agli atti del 21 luglio 2021. Le stesse non si discostano significativamente da quelle allegate alla segnalazione prot. 23450 del 23/02/2021, valide per proposte inoltrate a Enne Energia entro il 09/07/2019 e forniture attivate indicativamente a decorrere dal 1° settembre 2019.

² Tale modalità di determinazione era utilizzata anche per l'offerta "ENNE NEW ENERGY GREEN", cfr. CTE disponibili sul sito *web* del Professionista per offerte valide per proposte inoltrate a Enne Energia entro il 9 agosto 2021 e forniture attivate indicativamente a decorrere dal 1° ottobre 2021, acquisite con verbale di acquisizione agli atti del 21 luglio 2021.

³ Tale modalità di determinazione era utilizzata anche per l'offerta "ENNE NEW GAS", cfr. CTE disponibili sul sito *web* del Professionista per offerte valide per proposte inoltrate a Enne Energia entro il 9 agosto 2021 e forniture attivate indicativamente a decorrere dal 1° ottobre 2021, acquisite con verbale di acquisizione agli atti del 21 luglio 2021.

*Sbilanciamento*⁴, del valore di 0,095 €/smc variabile e 5,90 €/pdr/mese in quota fissa per il gas, e “un corrispettivo pari a 4,89 €/KW/mese” per l’energia elettrica in relazione alla potenza impegnata. I predetti consumatori lamentavano, in particolare per la fornitura di energia elettrica, il significativo incremento del prezzo di fornitura, allo scadere del primo anno, dovuto all’addebito di tale voce di costo, considerato che il valore di 4,89 €/KW/mese, essendo commisurato alla potenza impegnata, era destinato ad essere moltiplicato per il numero di KW di potenza usata, circostanza della quale i consumatori non avevano contezza⁵.

7. L’esistenza delle sopra richiamate previsioni contrattuali e il conseguente addebito dei relativi oneri sono stati espressamente confermati anche in un’e-mail inviata dal servizio clienti di Enne Energia in risposta ad una consumatrice⁶, alla quale veniva comunicato che, a partire dal tredicesimo mese era prevista ed applicata una tariffa variabile secondo l’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso) e “una quota fissa mensile di 4,89 €/KW di potenza disponibile per la gestione del servizio del profilo di prelievo e del relativo rischio sbilanciamento”.

8. Inoltre, l’art. 5.1 delle CGF prevedeva che le variazioni economiche appena evidenziate, al pari di tutte le altre, allo scadere del periodo di applicabilità avrebbero potuto essere modificate dal Fornitore, anziché mediante comunicazione separata dalla fattura, “mediante nota in fattura o altra comunicazione scritta inviata al Cliente entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziale delle stesse” e che “in mancanza della predetta comunicazione da parte del Fornitore, alla scadenza del periodo di applicabilità delle condizioni economiche” sarebbero state applicate quelle individuate nello stesso art. 5 delle CGF. Tale previsione è stata censurata da parte dei segnalanti⁷, in quanto non avrebbe consentito loro di rendersi conto dell’entità della variazione (*in peius*) del prezzo globale della fornitura energetica, anche per via dell’inserimento di nuove voci di costo quali quelle sopra individuate.

9. Ancora, non risultavano chiaramente specificate nelle CTE le modalità di attivazione (automatica o facoltativa) del servizio “Energy Consultant”, riguardo al quale era previsto che “attivando il servizio, a seguito del ricorso all’assistenza personalizzata di un operatore telefonico, il Cliente, al costo aggiuntivo di 24€/POD-PDR/anno (2 €/mese), potrà usufruire, nella fascia oraria 8,00-20,00 dal lunedì al venerdì e al sabato nella fascia oraria 8,00-13,00, festività nazionali escluse, dell’assistenza di un operatore telefonico a lui dedicato per qualunque richiesta di supporto/servizio inerente la propria fornitura. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento tramite

⁴ L’art. 5.1 delle CGF definiva tale voce come una “componente a copertura dei costi di trasporto internazionale, degli oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, nonché altre partite relative all’attività operativa di approvvigionamento, di gestione del profilo di prelievo e del relativo sbilanciamento”.

⁵ Le CGF consultate sono allegate alla segnalazione di un consumatore (prot. 23450 del 23/02/2021): per il consumatore medio, la cui fornitura prevede solitamente una potenza di 3 KW, il costo complessivamente addebitato in bolletta a fine mese per la componente di costo evidenziata era di quasi 15 € (4,89 € moltiplicati per 3). Significativamente, sia la predetta segnalazione del 23/02/2021 sia la successiva segnalazione prot. 65823 del 31/08/2020 evidenziano l’improvvisa comparsa in bolletta, a seguito delle predette modifiche, della voce “Oneri di gestione e sbilanciamento” (“che niente hanno a che vedere con gli Oneri di sistema”, come puntualizzato nella seconda denuncia) per un ammontare di quasi 40 euro mensili.

⁶ Cfr. segnalazione prot. 65823 del 31/08/2020.

⁷ Si veda, oltre alle due denunce già menzionate, anche la segnalazione prot. 19021 dell’08/02/2021, nella quale un consumatore, in relazione all’offerta “ENNE NEW ENERGY FLAT”, lamenta di non aver ricevuto alcun avviso preventivo in merito alla variazione delle condizioni economiche, che ha comportato un aumento del 37,60% della componente energia elettrica.

l'operatore telefonico"⁸. Dal tenore della previsione, si desumeva che l'addebito automatico si attivasse a seguito di una semplice chiamata al numero telefonico del Professionista, anche per i mesi di mancata fruizione del servizio, necessitando di apposita richiesta di disattivazione da parte del consumatore.

10. Infine, le offerte promozionali disponibili sul sito *web* del Professionista non riportavano tutte le componenti suscettibili di incidere sul costo complessivo dell'energia, limitandosi a evidenziare il prezzo della materia prima e, a seconda delle offerte, il risparmio conseguibile rispetto ad un'offerta di maggior tutela o una non meglio precisata "spesa stimata finita".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

11. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 22 luglio 2021 è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12046. In tale sede veniva ipotizzata la scorrettezza della pratica caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo (anche CdC).

12. In particolare, la mancanza di un'informativa completa e trasparente circa le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas e l'omessa indicazione dei corrispettivi dovuti nel loro valore unitario (tra i quali quelli relativi a "*servizio di aggregazione misure e costi di commercializzazione*" e le "*componenti CCR, QVD, GRAD, QQA e della componente a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima*") apparivano suscettibili di configurare una pratica commerciale scorretta, caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli artt. 21 e 22 del CdC e altresì una condotta non diligente ai sensi dell'art. 20 dello stesso.

13. Parimenti, la scarsa informativa fornita al consumatore in merito alle condizioni applicabili nel periodo successivo alla scadenza annuale del contratto, con particolare riferimento alla natura e all'entità della voce di costo denominata "*componente Gestione Profilo e Sbilanciamento*", nonché le modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche con nota in fattura (o con "apposita comunicazione" dalle caratteristiche non meglio precisate), anziché mediante separata comunicazione in forma scritta, e l'ambiguità sull'attivazione (automatica o facoltativa) del servizio "*Energy Consultant*" potevano configurare una pratica commerciale scorretta, caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli artt. 21 e 22 del CdC.

14. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio del 22 luglio 2021, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione in merito alle fattispecie contestate.

15. In data 2 agosto 2021 è pervenuta da parte della Società un'istanza di accesso agli atti, che si è svolto nella stessa data.

⁸ Il servizio è previsto per tutte e tre le offerte sopra menzionate.

16. In data 5 ottobre 2021 è stato comunicato l'accoglimento dell'istanza di partecipazione dell'associazione di consumatori CODICI, presentata in data 24 settembre 2021.

17. In data 10 e 13 agosto, il Professionista ha fornito la risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all'avvio del procedimento ed ha presentato le proprie argomentazioni difensive.

18. In data 3 settembre 2021, Enne Energia ha formulato una proposta di impegni, volta a rimuovere i profili di criticità delle condotte oggetto di contestazione, successivamente integrata in data 27 settembre e 29 ottobre 2021 e da ultimo presentata nella versione definitiva e consolidata in data 3 dicembre 2021.

19. In data 19 ottobre e 14 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022, sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, comunicate alle parti, rispettivamente, in data 21 ottobre e 16 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022.

20. In data 24 novembre 2021, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

21. In data 21 gennaio 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

22. In data 14 marzo 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

23. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i documenti contrattuali e il materiale pubblicitario adottati dal Professionista a partire dal 2019 fino al primo semestre 2021, nonché i valori di tutti i corrispettivi applicati discrezionalmente dalla Società relativi alla spesa dell'energia nel periodo considerato, con riferimento alle principali offerte commerciali proposte ai consumatori e alle microimprese⁹.

24. Con nota pervenuta in data 3 dicembre 2021, il Professionista ha presentato la versione definitiva della proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

25. In particolare, gli impegni formulati nell'ambito di tale proposta – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:

Impegno 1

Con riferimento alla mancanza di un'informativa completa e trasparente circa le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas e, specificamente, l'omessa indicazione del valore unitario di vari corrispettivi, Enne Energia si impegna, per ogni sua offerta che preveda le seguenti componenti, ad inserire nelle condizioni tecnico economiche (CTE), nel materiale promozionale e sul proprio sito *internet*, con le seguenti modalità:

a) quanto alle componenti relative alla fornitura di energia elettrica:

- il valore assoluto, vigente al momento, degli oneri di commercializzazione, in tutte le CTE delle offerte di fornitura di energia elettrica che prevedono l'applicazione della componente degli oneri di commercializzazione, al fine di fornire maggiore chiarezza e semplificare la comprensione della componente, verrà esplicitato attraverso l'inserimento della seguente definizione "*Corrispettivo a*

⁹ Cfr. risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all'avvio del procedimento, comunicazioni prot. nn. 65538 del 10 agosto 2021 e 65927 del 13 agosto 2021. In particolare, in tale sede Enne Energia ha dichiarato di non promuovere le proprie offerte tramite *teleselling*.

copertura dei costi di commercializzazione e vendita in quota fissa pari a xx€/punto di prelievo all'anno, ripartito su base mensile", eliminando, quindi, nelle offerte di energia elettrica che prevedono un "corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita", ogni riferimento al corrispettivo PCV previsto dal TIV e agli eventuali aggiornamenti dello stesso;

- **il valore del servizio di aggregazione misure** (che rappresenta un onere passante per il venditore, tenuto a versarlo a Terna, definito dall'art. 15 del Testo Integrato Settlement – delibera Arera ARG/elt/ 107/09 e che il Professionista precisa di aver scorporato, per eccesso di scrupolo, dalla voce "oneri di dispacciamento"), conformemente alla prassi adottata dagli altri operatori, **è stato ricompreso all'interno della voce "oneri di dispacciamento"**, rendendo quindi la relativa voce maggiormente comprensibile al Cliente e confrontabile con gli oneri applicati dagli altri operatori;

b) quanto alle componenti relative alla fornitura di gas:

- **il valore assoluto, vigente al momento, delle componenti CCR, QVD, con eliminazione delle componenti QOA e GRAD**. Quanto alle le componenti CCR e QVD, previste dal TIVG e determinate dall'ARERA, Enne Energia si impegna a indicare espressamente che si tratta di **componenti "applicare discrezionalmente dal fornitore in regime di mercato libero"** e a definirle come segue:

"- CCR, componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio che per il periodo xxx 202x – xxx 202x è pari a xxx€/smc, valore soggetto ad aggiornamento trimestrale da parte di ARERA;

- QVD, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio che per il 202x, per un cliente domestico, vale xxx€/pdr/anno e xxx€/smc, valore soggetto ad aggiornamento annuale da parte di ARERA con efficacia dal 1 gennaio di ogni anno".

Al fine di semplificare le condizioni tecnico-economiche, il Professionista precisa che **le componenti QOA** (che dall'ottobre 2013 valeva 0) e **GRAD** (non più applicata dal 2018), **verranno eliminate**, salvo successive reintroduzioni, nel qual caso sarà inserito il relativo valore assoluto al tempo vigente e la relativa periodicità di aggiornamento.

Ancora, la Società dichiara che *"L'indicazione relativa al valore assoluto dei suddetti servizi e delle suddette componenti sarà quindi inserito nelle Condizioni Tecnico Economiche di tutte le offerte che prevedono le suddette componenti e i suddetti servizi, pubblicate sul sito di Enne Energia e altresì disponibili per il Cliente a partire dalla fase della presentazione delle offerte e fin dall'origine del percorso per giungere alla sottoscrizione del contratto, conformemente alla prassi sempre adottata dalla scrivente.*

I suddetti impegni verranno posti in essere da Enne Energia a far data dalla pubblicazione dei prossimi listini che avverrà il 10 ottobre 2021".

Inoltre, quanto al rilievo relativo alla circostanza che sul **sito web e materiale promozionale di Enne Energia** non siano riportate tutte le componenti suscettibili di incidere sul costo complessivo dell'energia, il Professionista *"accoglie l'invito a far sì che ogni sua promozione, indipendentemente dal 'canale' attraverso cui sarà veicolata agli utenti, e al netto del rilievo eventualmente dato al*

messaggio pubblicitario, esponga sempre ai consumatori con pari dignità grafica l'insieme delle voci di costo, siano esse relative alla materia prima e/o a qualsiasi altro elemento dell'offerta, il cui costo sia stabilito in maniera discrezionale dell'impresa (quali le componenti QVD e CCR con relativa definizione, costi di commercializzazione e vendita, servizi accessori, etc.).

Al tempo stesso, qualora le offerte rechino 'sconti' relativi ad una delle voci di costo (anche in questo caso, discrezionali), la promozione indicherà chiaramente la voce di costo a cui lo sconto si applica, specificando altresì il 'peso' percentuale (stimato) di tale voce di costo sulla spesa annua di un consumatore medio.

I suesposti principi relativi alle offerte nel sito web saranno quindi applicati a qualsiasi contenuto promozionale che evidenzii il prezzo di fornitura e saranno mantenuti anche nella presentazione di future offerte.

Quanto alle attività promozionali e sito web, Enne Energia evidenzierà le caratteristiche dell'offerta, fornendo visibilità alla durata nel tempo di validità dei corrispettivi pubblicizzati.

In considerazione degli accorgimenti tecnici, la misura di cui sopra troverà applicazione nei termini più brevi ragionevolmente ipotizzabili, e comunque non oltre il termine di 60 giorni a partire dall'accoglimento dei presenti impegni.

In tal modo Enne Energia si impegna a garantire, a tutela dei consumatori finali, una informazione più chiara, corretta e trasparente”.

Infine, Enne Energia si impegna a creare, entro 20 giorni dall'approvazione delle misure proposte, una o più pagine dedicate dell'Info Point, presente nel sito web, ove inserire e aggiornare costantemente le definizioni e i valori delle componenti che incidono sul costo complessivo dell'energia (costi di commercializzazione, componenti CCR, QVD, ecc.), riportando tempestivamente (e compatibilmente con le tempistiche necessarie a tal fine), nell'indicazione del valore, le modifiche adottate dall'ARERA, in modo da fornire ai propri clienti un'indicazione precisa dei costi da sostenere, con particolare riferimento agli oneri e alle componenti contestate, contribuendo così a rendere ancora più chiaro il dettaglio della spesa complessiva prevista per la fornitura di energia elettrica e/o gas e ad orientare i clienti in maniera ancora più puntuale nella scelta sull'offerta da sottoscrivere.

Impegno n. 2

Riguardo al rilievo concernente la scarna informativa fornita al consumatore in merito alle condizioni economiche di fornitura applicabili nel periodo successivo alla scadenza annuale del contratto, con particolare riferimento alla natura e all'entità della voce di costo denominata “*componente Gestione Profilo e Sbilanciamento*”, Enne Energia si impegna a indicare in modo chiaro nelle CTE il prezzo e le componenti di costo applicate dal tredicesimo mese di fornitura, eliminando dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Fornitura l'elencazione delle condizioni economiche applicabili a decorrere da tale periodo e sostituendole con un espresso rinvio alle predette CTE (nelle quali il Cliente potrà trovare tutti i corrispettivi e le componenti applicate, dettagliatamente definite e indicate nel loro valore assoluto, sia per i primi 12 mesi sia per il periodo successivo).

In particolare, per quanto concerne la componente **Gestione Profilo e Sbilanciamento**:

- per la fornitura di gas, il Professionista si impegna a inserire la previsione che, a partire dal tredicesimo mese ovvero antecedentemente qualora l'ARERA cessi di pubblicare la tariffa di tutela,

sarà applicata la componente *Gestione Profilo e Sbilanciamento*, definita come “componente a copertura dei costi di trasporto internazionale, degli oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, nonché altre partite relative all’attività operativa di approvvigionamento, di gestione del profilo di prelievo e del relativo sbilanciamento. Tale componente prevede l’addebito di una quota variabile pari a xxxx €/smc ed una quota fissa pari a xxx €/pdr/anno” nonché l’espressa precisazione che tale componente sostituisce per la fornitura di gas le componenti QVD fissa e variabile e le componenti CCR, chiarendo in tal modo la natura della componente e il relativo valore assoluto;

- per la fornitura di energia elettrica, il Professionista si impegna a inserire la previsione che “a partire dal tredicesimo mese, in sostituzione del Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita in quota fissa verrà addebitata per ogni mese di fornitura la componente *Gestione Profilo e Sbilanciamento*, pari a xx €/kW applicata alla potenza mensile impegnata del punto di prelievo, a copertura degli oneri di commercializzazione all’ingrosso, nonché delle altre partite relative all’attività operativa di approvvigionamento e di gestione del profilo di prelievo. A titolo esemplificativo, tale componente comporta una spesa annua pari a xxx€/anno (xx€/mese) per un cliente finale con potenza impegnata di 3 kW e pari a xx €/anno (xx€/mese) per un cliente finale con potenza impegnata di 6 kW”, chiarendo in tal modo la natura della componente e il relativo valore assoluto nonché il fatto che questa sostituisce la componente PCV.

Enne Energia si è impegnata ad attuare le misure proposte a far data dalla pubblicazione dei listini del 10 ottobre 2021.

Impegno n. 3

Con riguardo alla contestazione inerente alla presunta ingannevolezza/omissività delle informazioni riguardanti l’attivazione automatica del servizio “*Energy Consultant*”, Enne Energia si è impegnata, in occasione della pubblicazione dei listini prevista per il 10 settembre 2021, a renderlo completamente gratuito e ad inserire nelle CTE la definizione “***Energy Consultant***: il servizio, completamente gratuito, prevede l’assistenza personalizzata di un operatore telefonico nella fascia oraria 8,00-20,00 dal lunedì al venerdì e al sabato nella fascia oraria 8,00-13,00, festività nazionali escluse, per qualunque richiesta di supporto/servizio inerente la propria fornitura”.

Inoltre, Enne Energia si impegna a restituire a tutti i clienti cui era stato addebitato il corrispettivo per il predetto servizio quanto dagli stessi versato a tale titolo, in caso di accettazione delle misure proposte.

In particolare:

i) con riferimento al ristoro dei clienti in fornitura, Enne Energia si impegna ad adottare le seguenti misure:

- nel primo ciclo di fatturazione successivo all’accoglimento degli impegni, verrà inviato un messaggio in fattura, che preannuncia il rimborso tramite storno dei corrispettivi in questione;
- il successivo rimborso sarà effettuato in conformità a quanto comunicato, e quindi automaticamente, oltretutto tramite applicazione – senza che occorra qualsivoglia richiesta da parte dell’utente interessato – di uno sconto in fattura di importo pari al corrispettivo versato per il servizio.

Quanto alla tempistica delle misure appena indicate, Enne Energia si impegna a realizzare i rimborsi nei termini più brevi entro tre cicli di fatturazione successivi alla eventuale accettazione della proposta di impegni presentata dalla scrivente.

ii) con riferimento al ristoro dei clienti non più in fornitura, dato il limitato numero dei clienti interessati, Enne Energia si impegna a realizzare il ristoro nelle seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito *internet* della società di una pagina contenente informazioni utili per tutti gli *ex* clienti relative a possibilità e modalità di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di corrispettivo per il servizio “*Energy Consultant*”;

- invio di una comunicazione individuale agli *ex* clienti, all’ultimo indirizzo *e-mail* conosciuto;

- predisposizione di un *form online* sul sito *web* di Enne Energia, immediatamente accessibile tramite un *link* posto sia all’interno della pagina dedicata del sito sia nei messaggi individuali trasmessi agli *ex* clienti via *e-mail*, attraverso il quale essi potranno formulare istanza di rimborso semplicemente indicando (i) nome, cognome e numero di telefono; (ii) numero del contratto, numero del POD/PDR e indirizzo di fornitura; (iii) estremi del conto corrente scelto per l’accredito;

- indicazione, sia nel messaggio sul sito sia nei messaggi individuali, di un numero telefonico del servizio clienti da contattare per avere chiarimenti in ordine ai rimborsi in questione.

Quanto alla tempistica di attuazione dei rimborsi agli *ex* clienti, Enne Energia si impegna ad inviare le comunicazioni individuali agli *ex* clienti entro due mesi dall’accettazione degli impegni e a mantenere la pagina dedicata sul sito *internet* sino a sei mesi dalla eventuale accettazione degli impegni.

La Società si impegna altresì ad erogare il rimborso, in seguito all’espletamento delle necessarie verifiche (relative in particolare all’identità del cliente ed alla corretta quantificazione dei corrispettivi versati), entro un massimo di due mesi dalla ricezione dell’istanza completa di tutti i dati richiesti.

Impegno n. 4

Riguardo alle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche, Enne Energia si è impegnata a pubblicare nuove Condizioni Generali di Fornitura, le quali prevedono la facoltà di comunicare la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche non più con nota in fattura o con (non meglio definita) apposita comunicazione, bensì con modalità conformi al Codice di Condotta commerciale dell’ARERA e solo per “giustificato motivo”, a far data dalla pubblicazione dei listini del 10 settembre 2021.

Quanto ai Clienti attualmente attivi, Enne Energia si impegna ad inviare, entro 30 giorni dall’eventuale accettazione delle misure presentate, una proposta di modifica unilaterale del contratto contenente la predetta variazione delle CGF.

26. La Società ha allegato alla proposta di impegni le bozze del nuovo materiale contrattuale e delle pagine pubblicitarie del sito *internet*, che riflettono e rispettano le misure proposte.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *Internet*, in data 23 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

28. Con parere pervenuto in data 21 gennaio 2022, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

29. Nel parere, l'Autorità ha considerato che tale mezzo di comunicazione, impiegato nel caso di specie, *“risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

30. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che *“il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione”* delle pratiche commerciali oggetto di parere.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

31. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 15 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo.

32. In data 13 gennaio 2022, ARERA ha chiesto una proroga del termine di 45 giorni, previsto dalla citata norma, entro il quale presentare il proprio parere.

33. In data 18 gennaio 2022, il Collegio ha preso atto dell'istanza di proroga, di 45 giorni, presentata da ARERA per il rilascio del proprio parere.

34. Con parere pervenuto in data 14 marzo 2022, la suddetta Autorità ha preliminarmente richiamato le disposizioni regolatorie di interesse generale per la valutazione degli impegni attinenti, per quanto riguarda il caso di specie, agli obblighi informativi nella fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura e ai termini e modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

Il Codice di Condotta commerciale

35. Con riguardo alla regolazione di settore interessata, l'ARERA ha estesamente richiamato le previsioni del *“Codice di Condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”*¹⁰, che rappresenta una specificazione settoriale della normativa generale in tema di tutela dei consumatori, adottato con l'obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni) nel momento in cui ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero.

Gli obblighi in capo ai venditori riguardano la fase precontrattuale e specifici aspetti della fase contrattuale, nell'ambito del rapporto che intercorre tra le parti in seguito alla stipula del contratto. Il Codice di Condotta commerciale, di cui si richiamano di seguito, in estrema sintesi le principali disposizioni, prevede che i venditori forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio

¹⁰ Cfr. Allegato A della deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM come modificato ed integrato dalla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/COM (di seguito: 426/2020/R/COM), le cui previsioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli artt. 13 e 14, efficaci a partire dall'1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 97/2021/R/COM).

le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottino ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.

Il nuovo testo (vigente dal 1° luglio 2021)

36. Il nuovo testo del Codice di Condotta commerciale introduce, a partire dal 1° luglio 2021, una revisione dei criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura, di cui all'art. 5, prevedendo l'obbligo per i venditori di indicare i corrispettivi dovuti dai clienti finali per la prestazione del servizio nel loro valore unitario al lordo delle perdite di rete, specificando inoltre che i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale debbano essere indicati esclusivamente in €/kWh o €/Smc mentre i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in €/POD/anno o €/PdR/anno, quelli in proporzione alla potenza impegnata esclusivamente in €/kW mentre quelli per eventuali prelievi di energia reattiva esclusivamente in €/kvarh.

Sempre all'art. 5, è precisato che i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità, ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità medesima.

Inoltre, dal 1° luglio 2021, il venditore assolve gli obblighi informativi preliminari alla sottoscrizione del contratto, fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica (di cui all'Allegato 4 al nuovo testo)¹¹.

Infine, a partire dal 1° ottobre 2021, la già prevista comunicazione in caso di variazioni unilaterali dev'essere integrata con la stima della spesa annua per i 12 mesi successivi alla variazione. Analogo obbligo di comunicazione viene inoltre introdotto in caso di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già previste nel contratto sottoscritto, cioè in caso di aumenti determinati dal venditore, dello scadere di sconti o di passaggi tra prezzo fisso e prezzo variabile.

Considerazioni in relazione agli impegni proposti dal Professionista

37. Con specifico riferimento alle singole misure proposte da Enne Energia a titolo di impegni, ARERA ha svolto specifiche considerazioni per ogni singolo impegno.

In generale, l'Autorità di regolazione ha ritenuto che gli impegni presentati dal Professionista non risultino in linea di massima incompatibili con la disciplina di settore, fermo restando l'obbligo, per la società di vendita, di rispettare le previsioni del Codice di Condotta commerciale¹².

38. In particolare, ARERA ha apprezzato l'impegno del Professionista volto a ristorare di quanto impropriamente riscosso con l'attivazione del servizio "*Energy Consultant*" (ferma restando la facoltà del professionista di offrire il servizio in questione a pagamento o a titolo gratuito, purché l'eventuale onere a carico del cliente finale sia definito secondo le disposizioni del Codice di Condotta commerciale), i clienti, anche quelli cessati, sebbene questi ultimi siano onerati di

¹¹ La Scheda sintetica, in sostituzione della Nota informativa, è un nuovo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale, da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno.

¹² ARERA ha precisato, in particolare, per quanto riguarda il materiale promozionale, "*fermi restando tutti gli altri obblighi di cui al Codice di condotta, che qualora tale materiale sia pubblicato sul sito internet del Professionista ai fini della conclusione di un contratto, la presentazione dei prezzi di fornitura e della spesa complessiva dovrà rispettare i criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice di condotta...*".

presentare una formale richiesta di rimborso. Inoltre, l’Autorità di settore ha giudicato conformi alla regolazione gli impegni relativi al miglioramento della trasparenza attraverso l’indicazione delle varie componenti di prezzo applicate nei primi dodici mesi (ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni puntuali del Codice di Condotta commerciale) e mero adempimento della regolazione quello relativo alle modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali; per contro, ha precisato che non appaiono del tutto conformi alla regolazione vigente le modalità scelte per migliorare la trasparenza della componente *Gestione Profilo e Sbilanciamento* per l’energia elettrica, applicata a partire dal tredicesimo mese, indicata unicamente in €/kW anziché in €/kW/anno (come previsto dal Codice di Condotta commerciale).

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

39. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 22 luglio 2021 e, altresì, a ristorare gli effetti pregiudizievoli della pratica contestata.

40. Infatti, il Professionista, coerentemente con la propria volontà di attuare gli impegni indipendentemente dalla relativa accettazione da parte dell’Autorità, risulta aver già implementato il primo impegno, eliminando, pertanto, i profili più critici sotto il profilo informativo e fornendo, quindi, una chiara indicazione degli oneri fissati discrezionalmente dal Professionista (e *in primis* quelli di commercializzazione), raggruppati in un’apposita sezione delle CTE.

Inoltre, Enne Energia ha già implementato le altre misure delle quali aveva previsto l’attuazione nel corso del 2021, secondo le indicazioni fornite nella descrizione dei singoli impegni.

41. In particolare, si osserva che le misure proposte dalla Società per colmare le carenze informative contestate in sede di avvio – volte ad indicare il valore degli oneri di commercializzazione e di tutti i restanti oneri che compongono la spesa per l’energia nel materiale contrattuale e promozionale – appaiono idonee ed adeguate a sanare le omissioni informative riscontrate.

42. Anche la precisazione relativa al rispetto dei principi di trasparenza e completezza delle informazioni per tutte le future offerte e relative comunicazioni pubblicitarie (che al momento non prevedono riferimenti al prezzo e alla relativa convenienza) appare apprezzabile e di rilevante utilità al fine di offrire sempre ai consumatori un’informazione fin da subito chiara in merito al prezzo complessivo del servizio. In tale ottica risulta altresì rilevante l’impegno, proposto da Enne Energia, volto a garantire pari dignità grafica nella reclamizzazione delle varie componenti di prezzo il cui ammontare è discrezionalmente fissato dal Professionista.

43. In definitiva, le misure proposte da Enne Energia appaiono rendere più agevole per il consumatore la comprensione degli effettivi costi di fornitura, ed in particolare l’entità degli oneri di commercializzazione, già in fase precontrattuale, favorendo una scelta consapevole dell’offerta commerciale più adatta e conveniente alle esigenze del cliente.

44. Sotto altro profilo, meritevole di apprezzamento è la misura che prevede il ristoro dei clienti pregiudicati dal versamento di un corrispettivo per il servizio “*Energy Consultant*”. Si tratta di un impegno degno di nota in quanto si riferisce al totale degli importi fatturati ai clienti per tale servizio e, quindi, all’intera platea dei consumatori interessati, prevedendo che i ristori riguardino tutti gli utenti attivi e cessati, attraverso modalità di informazione e restituzione agevoli per il cliente finale e contenute in un congruo lasso di tempo: in proposito, la previsione dell’onere di attivarsi

richiedendo il rimborso a carico dei clienti cessati, nonostante le perplessità espresse da ARERA, non appare particolarmente gravosa in relazione alla portata dell'impegno restitutorio.

45. Al riguardo va rilevato che ARERA ha affermato la conformità delle misure proposte alla regolazione di settore e ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo delle misure complessivamente assunte dal Professionista, fermo restando l'obbligo della società di vendita di uniformarsi alle nuove disposizioni del Codice di Condotta commerciale sopra richiamate.

46. Inoltre, in relazione a quanto osservato dall'Autorità di regolazione sulla parziale incoerenza delle modalità di indicazione della componente *Gestione Profilo e Sbilanciamento* per l'energia elettrica con il Codice di Condotta, si evidenzia il carattere tutto sommato marginale di tale difformità, peraltro agevolmente eliminabile, nel contesto globale delle misure proposte da Enne Energia.

47. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Enne Energia S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Enne Energia S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Enne Energia S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 3 dicembre 2021, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Enne Energia S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12149 - UFO ECOBIKE*Provvedimento n. 30108*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, nonché la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento del 12 gennaio 2022 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco (di seguito anche "ECOSTYLE"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

L'impresa commercializza veicoli elettrici a due ruote, tre ruote e biciclette con marchio "UFO Ecobike".

In base a un documento contabile trasmesso dal professionista¹ risulta che l'impresa, nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, a fronte di ricavi pari a circa [300.000-500.000]* euro, ha riportato una perdita di circa [100.000-300.000] euro.

II. LE VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO

2. Il procedimento concerne, in primo luogo, le modalità di presentazione dei veicoli a due ruote denominati "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King1", "UFO-Ecobike", nonché dei veicoli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibrì", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus".

In particolare, le immagini fotografiche, l'indicazione di alcune dotazioni e caratteristiche tecniche attribuite ai mezzi sui siti internet "www.ufoecobike.com", "https://ufoecobikeshop.it", sulla pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e nel contesto di uno spot pubblicitario, nella loro presentazione complessiva, appaiono idonee ad indurre i consumatori in errore in merito alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati.

¹ Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Il procedimento riguarda anche le modalità di presentazione della garanzia convenzionale offerta dal professionista sul sito *www.ufoecobike.com*: nella sezione denominata “Garanzia” il professionista non chiarisce che la garanzia descritta è una garanzia convenzionale diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*.

Infine, il sito *https://ufoecobikeshop.it* non consente di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto *online* delle biciclette “UfoEcoBike” e non contiene alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) *L’iter del procedimento*

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo,² in data 23 settembre 2021³ è stato avviato il procedimento istruttorio PS12149 nei confronti di ECOSTYLE, volto a verificare la sussistenza di condotte in violazione degli articoli 21, 22, 23, comma 1, lettere i) e l), 49 e 52 del Codice del Consumo, in relazione alla diffusione di comunicazioni commerciali riguardanti vari modelli di veicoli elettrici sui siti *internet* “*www.ufoecobike.com*” e “*https://ufoecobikeshop.it*”, nonché sulla pagina Facebook dedicata a “*Ufoecobike*”.

5. Il professionista, in data 13 ottobre 2021, ha trasmesso una memoria difensiva ed ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all’avvio del procedimento⁴.

6. In data 17 novembre 2021 è stata disposta l’integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo⁵, relativamente alla diffusione di uno *spot* pubblicitario, concernente il veicolo a due ruote “*UFO-Ecobike*”, andato in onda su Espansione TV in data 12 giugno 2021.

7. In data 12 gennaio 2022 è stato attribuito al professionista l’onere della prova sull’esattezza dei dati di fatto riportati nei messaggi relativi ai veicoli a due ruote denominati “*UFO NTJ*”, “*UFO ECOBIKE King*”, “*UFO-Ecobike*”, nonché ai veicoli a tre ruote c.d. “*mobility scooter*” denominati “*Colibri*”, “*UFO3 Basic*” e “*UFO3 Plus*”⁶.

8. In data 9 febbraio 2022 sono stati effettuati rilievi d’ufficio sui siti “*www.ufoecobike.com*”, “*www.ufoecobike.shop*” e sulla pagina Facebook dedicata a “*Ufoecobike*”⁷.

9. Nella stessa data del 9 febbraio 2022 è stata inviata a ECOSTYLE la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. Il professionista non ha prodotto memorie conclusive.

10. Il 28 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

² Cfr. rilievi effettuato d’ufficio acquisiti in data 13 e 21 settembre 2021.

³ Cfr. comunicazione di avvio del procedimento istruttorio del 23 settembre 2021, prot. 73491.

⁴ Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929

⁵ Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. 17 del fascicolo istruttorio

⁷ Cfr. doc. 19 e 20 del fascicolo istruttorio.

2) Le evidenze acquisite

i) I messaggi pubblicitari

11. La homepage del sito <https://www.ufoecobike.com> pone in risalto la seguente affermazione: “Perché scegliere Ufo Eco Bike? Avrai tanti vantaggi acquistando un veicolo elettrico Ufo Eco Bike”. Tale affermazione campeggia sull’immagine di una bicicletta elettrica, intorno alla quale sono indicati i vantaggi dell’acquisto, tra i quali i minori costi di gestione, così espressi: “**Costi di gestione Azzeri i costi di assicurazione, bollo e carburante**” (enfasi in originale).

12. Nel sito <https://www.ufoecobike.com>, all’interno della categoria “scooter elettrici”, sono pubblicizzati i veicoli a due ruote del tipo “**UFO ECOBIKE King**”, di volta in volta rappresentati nelle pagine web con un colore diverso (rosso amaranto, grigio, nero); intorno alla foto di ogni mezzo sono disposti quattro tondini di colore grigio con al centro una piccola croce bianca; posizionando il mouse su ognuno di essi appaiono di volta in volta le seguenti affermazioni: “SENZA PATENTE”, “SENZA BOLLO”, “SENZA CASCO” e “SENZA ASSICURAZIONE”⁸.

13. I veicoli a due ruote denominati “**UFO NTJ**” sono pubblicizzati sul sito internet <https://ufoecobikeshop.it>, ove sono definiti “scooter elettrici” che possono essere guidati “SENZA PATENTE”, “SENZA BOLLO”, “SENZA CASCO” e “SENZA ASSICURAZIONE”.

La foto del veicolo mostra un mezzo che ha la tipica scocca degli scooter, con una pedana per appoggiare i piedi, due piccoli pedali montati prima dell’inizio della pedana, un lungo sedile sotto al quale è alloggiato il motore e le ruote di piccolo raggio. In entrambi i siti sono vantate le seguenti caratteristiche tecniche dei veicoli in questione: “RUOTE-16”(CIRCA 40 CM), LUCI A LED-DISPLAY DIGITALE, FRENI ANTERIORE E POSTERIORE A TAMBURO, SOSPENSIONI IDRAULICHE, POTENZA MOTORE-350 W (250 IN USCITA), TEMPO DI RICARICA DI 6-8 ORE, CAPACITÀ MEDIA DI CARICO DI 130 KG, MISURE 1,600 x 350 x 800 MM⁹.

14. I veicoli a tre ruote c.d. “**mobility scooter**” denominati “**Colibri**”, “**UFO3 Basic**” e “**UFO3 Plus**” sono pubblicizzati in entrambi i siti internet <https://www.ufoecobike.com> e <https://ufoecobikeshop.it> con le medesime modalità, essendo riportate le stesse affermazioni relative all’assenza dell’obbligo di patente, del pagamento del bollo, del casco e degli obblighi di copertura assicurativa. Anche per tali modelli, nel sito <https://www.ufoecobike.com>, intorno alla foto di ogni mezzo, sono disposti quattro tondini di colore grigio con al centro una piccola croce bianca; posizionando il mouse su ognuno di essi appaiono di volta in volta le seguenti affermazioni: “SENZA PATENTE”, “SENZA BOLLO”, “SENZA CASCO” e “SENZA ASSICURAZIONE”.

Tali mezzi, dotati di un motore di potenza pari a 1kW, non hanno pedali e sono esplicitamente destinati anche a “*coloro che vogliono muoversi con comodità*”.

Nel corso della televendita del veicolo a tre ruote “**UFO 3Basic**”¹⁰, una voce fuori campo afferma: “*lo scooter a tre ruote innovativo per la tua mobilità di tutti i giorni per strade urbane e fuori strada per medi e lunghi tragitti. UFO 3 è adatto a tutti, giovani e anziani, si guida senza patente, non si paga il bollo e non devi fare l’assicurazione*”. Il video ritrae altresì un conducente che parcheggia il mezzo nei pressi di un negozio e che, dopo essere entrato e uscito dal negozio camminando

⁸ Cfr. rilievi effettuati d’ufficio in data 9 febbraio 2022.

⁹ Cfr. rilievi effettuati d’ufficio in data 9 febbraio 2022.

¹⁰ Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in risposta alla richiesta informazioni in data 6 dicembre 2021, prot. 90732.

normalmente, ripone nel bauletto del veicolo un pacchetto per poi riprendere a guidare il mezzo in questione.

15. Dalla documentazione trasmessa dal professionista¹¹ risulta inoltre che i mezzi in questione sarebbero di peso considerevole. In particolare, nel Manuale del modello a due ruote “UFO” è dichiarato un peso di “circa 70 kg per cui può essere sollevato da due persone robuste o con l’ausilio di un mezzo di sollevamento”. In quello del Colibrì si dichiara invece un peso di 110 kg.

16. Nella pagina Facebook dedicata a “UfoEcobike” è mostrato un veicolo a due ruote denominato “**UFO ECOBIKE King I**”, seguito dall’affermazione: “*Il momento giusto per la tua e-experience*”; più in basso è indicato: “*01 senza casco 02 senza patente 03 senza assicurazione 04 senza targa 05 senza limiti di età, 06 senza bollo*”.

17. Nello spot pubblicitario concernente il veicolo a due ruote “**UFO-Ecobike**”, andato in onda su Espansione TV in data 12 giugno 2021¹², è rappresentato il veicolo guidato nel traffico su strada pubblica pianeggiante a velocità sostenuta, senza alcun uso dei pedali da parte di guidatori privi di casco. Nello spot si afferma che, ai fini della conduzione del veicolo su strada pubblica, non vi sarebbe bisogno di casco, di assicurazione e di patente.

18. Il sito www.ufoecobike.com contiene anche una sezione intitolata “Garanzia”, dove si afferma “**Veicoli Garantiti 2 anni. Ufo Eco Bike elargisce la garanzia integrale su eventuali difetti di fabbricazione per ogni parte delle biciclette e degli scooter (sono incluse le parti elettriche e meccaniche). Le componenti soggette ad usura attribuibili alle modalità di utilizzo del veicolo e al naturale decadimento sono contrassegnate con garanzia inferiore ai 24 mesi**” (enfasi in originale). Seguono indicazioni circa la garanzia effettivamente prestata in relazione a ciascun componente che ha una durata di 24 mesi, 12 mesi, 6 mesi o è definita genericamente “limitata” senza ulteriori specificazioni. Subito dopo è affermato “*La garanzia di 24 mesi sarà elargita solo per i difetti di fabbrica e previa perizia tecnica*”.

Nella sezione non si fa alcuna menzione della garanzia legale di conformità di cui agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.

19. Attraverso il sito <https://ufoecobikeshop.it> è possibile l’acquisto *on line* di alcuni prodotti “UfoEcoBike”, segnatamente le biciclette per le quali compare il prezzo e la possibilità di aggiungerle al “carrello” virtuale. I veicoli qualificati “*scooter elettrici*” possono invece essere acquistati mediante consulenti che si recano presso il domicilio del consumatore, oppure presso i locali commerciali del professionista¹³.

Per quanto riguarda i prodotti acquistabili *online*, sul sito non sono disponibili le Condizioni Generali di Vendita¹⁴, come confermato dal professionista né risultano reperibili informazioni sul diritto di recesso e le relative modalità di esercizio.

ii) Il quadro normativo di settore

20. Ai sensi della normativa vigente, nella categoria delle “biciclette elettriche” rientrano due diverse tipologie di veicoli a due ruote: (a) le “*biciclette elettriche a pedalata assistita*”, definite dall’articolo

¹¹ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

¹² Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in data 14 ottobre 2021, prot. 78358.

¹³ Cfr. quanto affermato al riguardo dal professionista nella memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

¹⁴ Cfr. rilievi effettuati d’ufficio pagina *web* acquisita in data 14 settembre 2021.

2, comma 2, lettera h), del Regolamento UE n. 168/2013 e dall'articolo 50 del C.d.S.¹⁵; (b) i “*cicli a propulsione*” di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento UE n. 168/2013, categoria L1e-A, dove il motore elettrico ausiliario può movimentare il veicolo anche in assenza di azione muscolare da parte del ciclista, ma deve interrompere l'erogazione di potenza al raggiungimento della velocità di 25 km/h.

Mentre le “*biciclette a pedalata assistita*” sono assimilate ai velocipedi e quindi sono dispensate dagli obblighi di omologazione e non sono assoggettate ad una serie di requisiti per la circolazione su strada pubblica, i “*cicli a propulsione*” sono considerati “*veicoli a motore leggeri a due ruote*” al pari dei ciclomotori¹⁶ e quindi soggetti a tutti gli obblighi e requisiti stabiliti per questi ultimi ai fini della circolazione su strada pubblica: omologazione, certificato di circolazione, targa (articolo 97 C.d.S.), copertura assicurativa per la responsabilità civile, ex articolo 193 del C.d.S., possesso di patente di guida (patente categoria AM) da parte del conducente (articolo 116 C.d.S.), obbligo per il conducente di indossare un casco, conforme ai tipi omologati, da tenere regolarmente allacciato durante la marcia del veicolo (articolo 171 C.d.S.).

21. Inoltre, nella categoria dei “*ciclomotori*” ai sensi degli artt. 47 e 52 del C.d.S. rientrano i “*ciclomotori a tre ruote*” di cui alla categoria L2e del Reg. UE 168/2013, che abbiano, tra l'altro, un motore elettrico di potenza non superiore a 4kW e velocità fino a 45 km/h.

3) *Le argomentazioni della Parte*

22. Nella memoria difensiva del 13 ottobre 2021¹⁷, ECOSTYLE ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni sollevate nella comunicazione di avvio, osservando in primo luogo che i veicoli “*UFO NTJ*”, “*UFO ECOBIKE King*” e “*UFO-Ecobike*” sarebbero biciclette elettriche a pedalata assistita. Al riguardo, il professionista ha precisato che, «*a prescindere dall'utilizzo della parola “scooter”*», le caratteristiche tecniche di tali veicoli, con riferimento alla dotazione di un motore con potenza massima di 250W, risulterebbero chiaramente indicate sui siti *internet* in coerenza con l'articolo 50 del C.d.S.; in virtù della natura di biciclette elettriche, non vi sarebbe alcuna necessità di casco né di assicurazione né di pagamento del bollo ai fini della loro conduzione su strada pubblica. Parimenti, la natura di velocipedi implicherebbe l'insussistenza dell'obbligo di omologazione di tali mezzi e, conseguentemente, della necessità di fornire informazioni a riguardo sui siti aziendali.

23. Il professionista ha inoltre evidenziato che i veicoli a tre ruote c.d. “*mobility scooter*” denominati “*Colibrì*”, “*UFO3 Basic*” e “*UFO3 Plus*”, risulterebbero carrozzelle elettriche, regolarmente registrate presso il Ministero della salute, destinate alla mobilità di disabili o anziani con problemi motori.

¹⁵ In base all'art. 50 del Codice della Strada (di seguito anche C.d.S.), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “*le biciclette elettriche a pedalata assistita*” sono velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza massima di 0,25 KW, la cui velocità massima è pari a 25 km/h e che si muovono soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico che si aziona solo se il ciclista pedala.

¹⁶ Il Regolamento UE n. 168/2013 definisce la categoria L1e (*veicoli a motore leggeri a due ruote*) come composta da “*cicli a propulsione*” (categoria L1e-A) e “*ciclomotori a due ruote*” (categoria L1e-B). L'articolo 47, comma 2, lettera a) del C.d.S. ricomprende tali veicoli nella categoria dei ciclomotori, definita all'articolo 52 del C.d.S. stesso.

¹⁷ Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

24. In merito alle contestazioni relative alla garanzia, il professionista ha dichiarato che la “*copertura di due anni [è] corrispondente a quella legale per questo tipo di mezzi*” e che “*per ogni prodotto viene analiticamente indicata la garanzia per ogni singolo componente*”.

25. Con riferimento, infine, all’assenza delle condizioni generali di contratto e delle informazioni relative al diritto di recesso, ECOSTYLE ha sostenuto che la vendita dei veicoli non sarebbe effettuata *on line* ma verrebbe prestata “*porta a porta e/o all’interno del proprio locale commerciale*” e che, per tali ragioni, “*sui siti è specificato che per l’acquisto di scooter elettrici è necessario contattare un consulente*”.

4) L’onere della prova

26. Poiché nel corso del procedimento è stata rilevata l’assenza di elementi probatori sufficienti a valutare l’effettiva natura e le caratteristiche pubblicizzate dei veicoli citati, è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, di dimostrare l’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale.

A tal fine, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, a produrre idonea documentazione volta a dimostrare la veridicità delle indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari diffusi sui siti *internet* e tramite *spot* pubblicitari¹⁸, segnatamente natura, caratteristiche tecniche, dotazioni effettivamente possedute dai veicoli interessati e praticabilità delle condizioni d’uso vantate nei citati messaggi.

27. Il professionista non ha trasmesso alcuna documentazione né informazione in relazione a quanto richiesto in sede di attribuzione dell’onere della prova.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 28 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 31 marzo 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che i mezzi di comunicazione utilizzati dal professionista nel caso di specie risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori, i quali, sulla base delle informazioni ricevute tramite la televisione e/o lette sui siti del professionista o sui *social*, potrebbero essere indotti ad assumere una

¹⁸ Cfr. comunicazione di attribuzione dell’onere della prova del 12 gennaio 2022, prot. 11937. In particolare, al professionista è stata chiesta documentazione volta a dimostrare: a) che i veicoli fossero dotati di dispositivi che permettono di movimentarlo con la sola forza muscolare, escludendo ogni funzionamento del motore elettrico ausiliario e in particolare senza girare la chiave di avviamento o premere un tasto per l’accensione del motore; b) che i veicoli fossero dotati di un cambio meccanico che realizza diversi rapporti di trasmissione, tale da permettere la movimentazione dello stesso a sola trazione muscolare anche tenuto conto dell’entità del peso del veicolo; c) la presenza sui veicoli di appositi sensori o dispositivi che segnalino alla centralina del motore elettrico che il ciclista sta applicando forza muscolare per pedalare, in modo che il motore elettrico possa attivarsi solo ed esclusivamente durante la pedalata del ciclista (anche se la velocità di 25 Km/h non è stata raggiunta) e che i veicoli non abbiano la possibilità di marciare con il solo motore elettrico, in assenza di pedalata; d) che i veicoli disponessero di meccanismi e/o dispositivi tali che al crescere della velocità complessiva del mezzo, il contributo del motore elettrico si riduca progressivamente in modo da non far superare al veicolo la velocità di 25 Km/h quando si pedala con il motore elettrico in funzione; e) la potenza continua massima del motore non superiore a 250W in uscita; f) se i veicoli fossero dotati o predisposti per l’eventuale installazione di un acceleratore (tasto o manopola) finalizzato ad accelerare, senza pedalare, a velocità superiore ai 6 km/h; g) il rispetto delle seguenti norme/standard UNI: norme “EN 1519” relative alla parte elettrica dei veicoli e norme “EN 14764” relative alla parte ciclistica.

decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale dei mezzi di comunicazione sopra citati.

V. VALUTAZIONI

29. Il presente provvedimento concerne l'illiceità dei comportamenti posti in essere da ECOSTYLE nell'ambito della propria attività di promozione e vendita dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike" e dei c.d. "mobility scooter" e di biciclette.

In particolare, le condotte poste in essere dal professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:

- A) in una pratica commerciale scorretta relativa alla diffusione, attraverso i siti *internet* "www.ufoecobike.com", *www.ufoecobike.shop*, la pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e lo *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", di informazioni ingannevoli ed omissive in ordine alla natura ed alle caratteristiche principali dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike", e dei c.d. "mobility scooter" denominati "Colibri", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus";
- B) in una seconda pratica commerciale scorretta, relativa alle modalità di presentazione della garanzia convenzionale offerta dal professionista, in cui non si chiarisce che tale garanzia è diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità, cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*;
- C) nel mancato rispetto della disciplina sulle informazioni precontrattuali per il consumatore e il diritto di recesso nei contratti a distanza, riguardo alla vendita di biciclette sul sito <https://ufoecobikeshop.it>.

Pratica A) L'ingannevolezza e omissività delle informazioni relative alla natura ed alle caratteristiche principali degli scooter elettrici

30. Le informazioni e le immagini fornite dal professionista attraverso i siti *internet* "www.ufoecobike.com", *www.ufoecobike.shop*, la pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e lo *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", anche in virtù della loro complessiva presentazione, descrivono in maniera ambigua la natura dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike", impedendo ai consumatori di comprendere se essi siano ciclomotori oppure biciclette a pedalata assistita.

Concorrono in tal senso l'inserimento delle descrizioni e delle fotografie dei veicoli in questione nella categoria "scooter elettrici" all'interno dei siti *internet*, la terminologia utilizzata per descriverli ("scooter"), le rappresentazioni fotografiche e video dei veicoli nonché le principali caratteristiche richiamate nei messaggi.

I *claim* impiegati dal professionista vantano invece condizioni d'uso compatibili solo con le caratteristiche delle biciclette a pedalata assistita¹⁹.

31. La stessa modalità di conduzione del veicolo "UFO-ecobike", rappresentata nel video trasmesso su Espansione TV, in cui è mostrato un conducente che guida il mezzo nel traffico cittadino a velocità

¹⁹ Come indicato nella descrizione dei messaggi, sui siti del professionista viene vantata la possibilità di usare i veicoli "UFO NTJ" e "UFO ECOBIKE King" senza patente, targa, assicurazione e casco; la stessa possibilità è vantata nei medesimi termini anche nello *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", andato in onda su Espansione TV. Tale possibilità, in realtà, è riservata dalla normativa vigente soltanto alle "biciclette a pedalata assistita", mentre tutti gli altri veicoli riconducibili alla categoria "ciclomotori" in virtù delle caratteristiche possedute, sono soggetti, ai fini della circolazione su strada pubblica, agli obblighi di patente, targa, assicurazione e casco.

sostenuta su strada pianeggiante, in assenza di movimentazione di pedali, induce a ritenere che il mezzo in questione sia verosimilmente riconducibile alla categoria dei “*ciclomotori*” e non a quella delle “*biciclette elettriche a pedalata assistita*” nei termini previsti dalla normativa vigente.

32. Quanto appena osservato può essere parimenti riferito ai modelli a tre ruote c.d. “*mobility scooter*” denominati “*Colibri*”, “*UFO3 Basic*” e “*UFO3 Plus*”, le cui caratteristiche (assenza di pedali, potenza del motore elettrico, considerevole peso del veicolo indicato nella relativa scheda tecnica)²⁰, appaiono escludere la possibilità di ricondurli alla categoria delle biciclette a pedalata assistita.

L’espresso riferimento alla possibilità, per qualsiasi persona, di condurre tali veicoli definiti adatti a tutti giovani e anziani e le stesse immagini con cui è presentato il modello “*UFO 3Basic*” nello *spot* trasmesso dalla Parte²¹ appaiono elementi idonei a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei veicoli commercializzati.

33. Sui siti del professionista viene inoltre vantata la possibilità di usare i veicoli Ufo EcoBike senza patente, targa, assicurazione e casco, sia riguardo alle biciclette a pedalata assistita, sia riguardo ai veicoli “*UFO NTJ*”, “*UFO ECOBIKE King*” e ai tre modelli definiti “*mobility scooter*”; la stessa possibilità è vantata nei medesimi termini anche nello *spot* pubblicitario relativo al veicolo “*UFO-Ecobike*”, andato in onda su Espansione TV. Tale possibilità, in realtà, è riservata dalla normativa vigente soltanto alle “*biciclette a pedalata assistita*”, mentre tutti gli altri veicoli riconducibili alla categoria “*ciclomotori*”, in virtù delle caratteristiche possedute, ai fini della circolazione su strada pubblica sono soggetti agli obblighi di patente, targa, assicurazione e casco per il conducente. A tali obblighi possono sottrarsi solo le persone a mobilità ridotta, che utilizzano i *mobility scooter* come ausili alla mobilità sulla base di una prescrizione medica, circostanza questa che i messaggi diffusi non chiariscono.

34. Il professionista, a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, ha ommesso di fornire la documentazione richiesta a supporto dei dati di fatto riportati nei messaggi diffusi via *internet* e tramite televendite circa la natura, le caratteristiche tecniche, le dotazioni effettivamente possedute dai veicoli interessati, nonché circa la reale praticabilità delle condizioni d’uso vantate nei citati messaggi. Pertanto, le indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari devono considerarsi inesatte, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell’articolo 15 del Regolamento.

35. Alla luce di quanto sopra esposto, i messaggi diffusi dal professionista risultano dunque idonei a indurre in errore i consumatori in relazione alla natura, alle caratteristiche principali dei prodotti, alle condizioni ed ai requisiti necessari per l’utilizzo dei veicoli citati su strada pubblica, inducendo pertanto il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale condotta integra dunque una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, del Codice del Consumo.

²⁰ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929. Il peso indicato nel Manuale è di 110 kg.

²¹ Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in data 6 dicembre 2021, prot. 90732.

Pratica B) La rappresentazione ingannevole della garanzia convenzionale

36. In merito alla pagina *web* intitolata “*garanzia*”, contenuta nel sito <https://www.ufoecobike.com>, si osserva che appare privo di fondamento quanto sostenuto dal professionista, secondo cui nei messaggi sarebbe espressamente indicata la copertura di due anni “*corrispondente a quella legale per questo tipo di mezzi*”. Ciò in quanto la garanzia di 24 mesi è fornita solo per alcuni componenti e subordinatamente all’esito di una “*previa perizia tecnica*”, mentre per altri componenti è ridotta a 12 o a 6 mesi o qualificata genericamente come “*limitata*”, senza ulteriori indicazioni.

Pertanto, il professionista non chiarisce, in contrasto con l’articolo 133 del Codice del Consumo, che la garanzia descritta è una garanzia convenzionale, diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità, cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*. Il professionista sembrerebbe anche presentare i contenuti della propria garanzia convenzionale, in parte coincidenti a quelli della garanzia legale di conformità, come un vantaggio aggiuntivo della propria offerta “*elargito*” ai consumatori, pur trattandosi di diritti ad essi spettanti per legge.

Tali modalità di presentazione della garanzia convenzionale costituiscono dunque una pratica commerciale scorretta, posta in essere in violazione degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera *l*), del Codice del Consumo.

Illecito C) La mancata informativa precontrattuale in merito alle condizioni contrattuali e al diritto di recesso

37. Diversamente da quanto affermato dal professionista, il consumatore può acquistare alcuni prodotti “*UfoEcoBike*”, segnatamente le biciclette, anche *online* attraverso il sito <https://ufoecobikeshop.it>. Tale sito, non consentendo di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto delle biciclette “*UfoEcoBike*” e non contenendo alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio, risulta in violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

40. In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

41. Con riferimento alla dimensione economica di ECOSTYLE, dal conto economico trasmesso dallo stesso professionista²², risulta che l'impresa, nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, ha realizzato ricavi pari a circa [300.000-500.000] euro e ha riportato una perdita di circa [100.000-300.000] euro.

Pratica A)

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che questa concerne la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli circa la natura di prodotti di comune utilizzo per la circolazione su strada da parte dei consumatori, suscettibile di un uso potenzialmente pericoloso laddove realizzato in violazione delle norme di legge.

43. Rileva, inoltre, l'ampiezza e la capillarità della campagna pubblicitaria in oggetto, diffusa attraverso *internet* e *spot* pubblicitari, tale da raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti.

44. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere: i) dal luglio 2019, per quanto riguarda i veicoli "UFO3 Basic" e "UFO3 PLUS", poi sospesa per la pandemia, ripresa a gennaio 2020; ii) dagli inizi 2020, relativamente al modello "Colibrì"; iii) dal gennaio 2021 per gli altri veicoli²³.

La pratica è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sui siti "www.ufoecobike.com", "www.ufoecobike.shop" e sulla pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" sono ancora in diffusione²⁴.

45. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la pratica A) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 15.000 € (quindicimila euro). In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la Pratica A) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

Pratica B)

46. Con riferimento alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che il professionista ha venduto oltre 400 tra *scooter* elettrici e *mobility scooter*²⁵.

47. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere: i) dal luglio 2019, per quanto riguarda i veicoli "UFO3 Basic" e "UFO3 PLUS", poi sospesa per la pandemia, ripresa a gennaio 2020; ii) dagli inizi 2020, relativamente al modello "Colibrì"; iii) dal gennaio 2021 per gli altri veicoli²⁶. La

²² Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

²³ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

²⁴ Cfr. acquisizione pagine dei siti *internet* "www.ufoecobike.com", "www.ufoecobike.shop" e pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022 (doc. 19 e doc. 20 del fascicolo istruttorio).

²⁵ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

²⁶ Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929.

pratica è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sul sito “*www.ufoecobike.shop*” sono ancora in diffusione²⁷.

48. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria per la Pratica B) applicabile al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

49. In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la Pratica B) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 5.000 € (cinquemila euro).

Illecito C)

50. Relativamente alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che questa concerne esclusivamente l'offerta delle biciclette “*UfoEcoBike*” tramite il sito *internet www.ufoecobike.com*. Riguardo alla durata, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la condotta è stata posta in essere almeno dal settembre 2021²⁸ e che è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sul sito “*www.ufoecobike.shop*” sono ancora in diffusione²⁹.

51. Alla luce di quanto appena esposto, in relazione all'Illecito C), si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

52. In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per l'Illecito C) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub A)* risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio tramite modalità comunicazionali ingannevoli ed omissive in relazione ad informazioni rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub B)* risulta scorretta, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera *l)*, del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio tramite l'omissione dell'esistenza della garanzia legale di conformità e la presentazione dei contenuti della garanzia convenzionale coincidenti con quelli della garanzia legale come un vantaggio addizionale della propria offerta, pur trattandosi di diritti spettanti ai consumatori per legge;

²⁷ Cfr. acquisizione pagine del sito *internet “www.ufoecobike.shop”* rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.

²⁸ Cfr. acquisizione pagine del sito *internet “ufoecobike.shop”* rilevati d'ufficio in data 13 settembre 2021.

²⁹ Cfr. acquisizione pagine del sito *internet “www.ufoecobike.shop”* rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che l'Illecito *sub C*) costituisce una violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo, in quanto il professionista non consente di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto e non fornisce alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta *sub lettera A*) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta *sub lettera B*) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera *l*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) che la condotta descritta *sub lettera C*) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

d) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

e) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto b) una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

f) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto c) una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

g) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a), b) e c).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12081 - SASI/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO*Provvedimento n. 30109*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 18 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento, e il proprio provvedimento del 22 febbraio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta un'ulteriore proroga di 24 giorni del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. S.A.S.I. S.p.A. (di seguito, anche “SASI” o “Professionista” o “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO n. 6 Chietino. Secondo i dati inviati dal professionista, nell'esercizio 2020, la Società ha realizzato ricavi per circa 28 milioni di euro, con un utile di esercizio di circa 800.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere da S.A.S.I. S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO n. 6 Chietino. Il professionista, infatti, ha posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi – fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020 – concernenti l'accoglimento delle istanze di *prescrizione biennale* sui crediti riferiti a consumi idrici superiori ai due anni dalla data di emissione della relativa bolletta, nonché con riferimento alle informazioni da fornire all'utenza sul medesimo tema.

3. In particolare, S.A.S.I. S.p.A. ha emesso fatture con le informazioni e il modulo previsto dalla normativa sulla *prescrizione biennale* soltanto a partire dal 16 ottobre 2020 e non ha provveduto a rendere tali informazioni facilmente ed immediatamente accessibili agli utenti sul proprio sito internet. Inoltre, S.A.S.I. S.p.A. non ha accolto le istanze di *prescrizione biennale* qualora le stesse si riferiscano ad utenze i cui contatori non risultino accessibili dai lettori della società.

4. La pratica commerciale oggetto del procedimento consiste pertanto:

A) nel mancato tempestivo adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione breve, previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria, in base alla quale il gestore del servizio idrico è tenuto a fornire agli utenti un'adeguata informativa sia tramite il proprio sito internet (o mediante altri supporti comunicativi/divulgativi), che direttamente all'interno della fattura che contiene importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni;

B) nel mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale, relative a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

i) L'iter del procedimento

5. Sulla base delle segnalazioni pervenute e di alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 23 settembre 2021, è stato comunicato a S.A.S.I. S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS12081 per possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale nei casi previsti dalla normativa in vigore e al mancato tempestivo adeguamento degli obblighi informativi ivi previsti.

6. In data 13 ottobre 2021² S.A.S.I. ha inviato le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento, integrandole in data 4 novembre 2021³.

7. S.A.S.I. ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 17 gennaio 2022; inoltre la società è stata sentita in audizione in data 26 ottobre 2021.

8. In data 11 gennaio 2022 è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento. Tuttavia il professionista non ha inviato alcuna memoria nel termine di conclusione della fase istruttoria⁴.

9. In data 18 gennaio 2022, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento al 22 marzo 2022.

10. In data 2 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, anche ARERA), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

11. In data 22 febbraio 2022, a seguito di richiesta di proroga nel rilascio del proprio parere da parte dell'ARERA, è stata disposta la proroga di ulteriori 24 giorni del termine di conclusione del procedimento al 15 aprile 2022.

12. In data 22 marzo 2022 è pervenuto il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente⁵.

¹ Si tratta della segnalazione di un consumatore (n. prot. 13054 del 15 gennaio 2021 e n. 36446 del 13 aprile 2021), della risposta del professionista n. prot. 55038 del 25 giugno 2021 alla richiesta informazioni dell'Autorità, nonché di una rilevazione effettuata d'ufficio il 3 settembre u.s. sul sito internet della società *www.sasispa.it*.

² Cfr.doc. n. prot. n. 78050 del 13 ottobre 2021.

³ Cfr.doc. n. prot. n. 83180 del 4 novembre 2021.

⁴ Cfr.doc. n. prot. n. 11466 dell'11 gennaio 2022.

⁵ Cfr.doc. n. prot. n. 28616 del 23 marzo 2022

13. Infine, in data 28 marzo 2022, l'ARERA ha trasmesso, nell'ambito dell'attività di cooperazione tra le due Autorità in materia di tutela del consumatore, la memoria che S.A.S.I. aveva indirizzato alla medesima ARERA in data 17 marzo 2022. In tale memoria il Professionista ripercorre le argomentazioni già formulate all'Autorità con le memorie del 25 giugno 2021, 13 ottobre 2021 e 4 novembre 2021, oltre ad alcune considerazioni sulle sentenze del TAR Lombardia nn. 1442, 1443 e 1448 del 14 giugno 2021.

ii) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico

14. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. *Legge di Bilancio 2018*), all'art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un regime di prescrizione biennale - c.d. "*prescrizione breve*" - per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi (oltre che per i settori dell'elettricità e del gas). La norma prevede per il settore dei servizi idrici il diritto degli utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni indicati in fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "*accertata responsabilità dell'utente*"⁶. Successivamente il legislatore, nell'intento di rafforzare la tutela dei consumatori-utenti, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), ha modificato il precedente regime abrogando il comma 5 dell'art. 1 della *Legge di Bilancio 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, così sopprimendo la possibilità di respingere l'eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore e, quindi, precludendo agli operatori del settore la possibilità di respingere le eccezioni di prescrizione per consumi risalenti a più di due anni fatturati intempestivamente anche in ipotesi di responsabilità imputabile al fruitore del servizio⁷.

15. In conseguenza dei predetti interventi legislativi, l'Autorità di settore - l'ARERA - ha introdotto una disciplina regolatoria di dettaglio⁸ dove ha fissato vari obblighi in capo ai Gestori del servizio idrico integrato, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale - con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta - circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la *prescrizione biennale* mediante compilazione e invio di modulo *ad hoc*⁹. ARERA ha precisato, tra altro, che la *prescrizione biennale* sui consumi idrici si applica anche in riferimento alle bollette emesse prima del 1° gennaio 2020 ma aventi scadenza successivamente a tale data e che, inoltre, la prescrizione breve "*decorre dal termine*

⁶ Nel caso di presunta responsabilità dell'utente, il gestore avrebbe dovuto indicare la motivazione in virtù della quale ascriveva la responsabilità del ritardo all'utente e informarlo della possibilità di inviare un reclamo indicando le modalità per presentarlo. (Cfr. art. 4, Allegato B, delibera 547/2019/R/idr).

⁷ L'art. 1, comma 295 recita: "*Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato*". Tale disposizione escludeva l'operatività della prescrizione biennale "*qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*".

⁸ Essa consiste, per quel che qui interessa, nella Delibera 547/2019/idr poi modificata e integrata - in seguito all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 - dalla più recente Delibera 186/2020 idr.

⁹ Ai sensi della deliberazione ARERA 26 maggio 2020 186/2020/R/IDR i gestori del servizio idrico devono inserire nelle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: "*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]*".

entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”¹⁰.

16. Fino all’abrogazione del comma 5 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 e al relativo aggiornamento della disciplina regolatoria, l’Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR ha previsto precisi obblighi informativi da parte dei gestori del servizio idrico integrato¹¹.

17. In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 295, della Legge di Bilancio 2020, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR14, l’ARERA è intervenuta al fine di adeguare la regolazione definita dalla deliberazione 547/2019/R/IDR (Allegato B) al mutato quadro legislativo, superando la distinzione – precedentemente prevista dall’articolo 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2018 – tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse attribuibile a responsabilità del gestore e quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile all’utente finale¹². Tale delibera è stata recentemente sostituita dalla Delibera del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR¹³.

¹⁰ Da ultimo, cfr. delibera n. 186/2020/R/idr., allegato B (“*Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”), art. 2, comma 2.3. Ed ancora, la Delibera n. 186/2020 ha ribadito quanto già prescritto dalla precedente Del. n. 547/2019 in merito all’ esclusione dei crediti prescrivibili dalle modalità di pagamento con addebito diretto (“*Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dall’utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura*”- Cfr. Allegato B, art. 3, comma 3.3).

¹¹ In particolare, si distinguevano due specifici percorsi in relazione alle seguenti due distinte ipotesi:

- ipotesi a) ritardo di fatturazione attribuibile a responsabilità dell’operatore;
- ipotesi b) ritardo di fatturazione attribuibile a presunta responsabilità dell’utente finale.

Il gestore, in entrambe le fattispecie sopra individuate, era tenuto ad inviare all’utente finale una pagina aggiuntiva alla fattura contenente un avviso testuale definito dall’Autorità con un contenuto differenziato sulla base delle presunte responsabilità e l’evidenza dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.

Nel caso, di presunta responsabilità attribuibile all’utente finale (ipotesi b)), l’articolo 4 dell’Allegato B alla richiamata deliberazione 547/2019/R/IDR disponeva che il gestore dovesse integrare l’avviso testuale con la motivazione che aveva determinato la presunta responsabilità dell’utente finale nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni ed esplicitasse la possibilità di inviare un reclamo al gestore e i relativi recapiti di inoltro.

¹² Pertanto, con la deliberazione 186/2020/R/IDR, l’Autorità ha modificato la citata deliberazione 547/2019/R/IDR e, abrogando l’articolo 4 dell’Allegato B, ha disposto che gli obblighi informativi di cui all’articolo 3 (format con la possibilità di eccepire la prescrizione) rappresentassero l’unica modalità di comunicazione all’utente finale degli importi riferiti ai consumi risalenti a più di due anni, senza alcuna distinzione in merito alla presunta responsabilità del ritardo di fatturazione.

¹³ Con recente deliberazione del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lombardia nn. 1442, 1443 e 1448 del 14 giugno 2021, e al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio vigente in materia di tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, l’ARERA ha provveduto:

- ad aggiornare le proprie delibere, confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale;

- a garantire all’utente finale un’adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

Nello specifico l’autorità ha disposto che:

- nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale standard da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione;
- nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

iii) Le evidenze acquisite

18. Secondo le informazioni fornite dallo stesso gestore, dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2021, SASI ha emesso 31.301 fatture contenenti importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni.

19. SASI ha fatto presente che, con riferimento alle 31.301 fatture emesse contenenti importi prescrivibili, circa 20.000 sono state pagate dagli utenti¹⁴. Inoltre, delle 31.301 fatture emesse, 12.000 riportavano un conguaglio a credito dell'utente, con rimborso o riduzione degli importi dovuti, mentre nei restanti casi (circa 19.000) il conguaglio ha portato ad una fatturazione a debito per un importo medio di circa 90 euro ad utente¹⁵.

A) Le informazioni fornite ai consumatori

20. Dagli elementi forniti dal professionista 11.000 fatture sono state emesse senza le informazioni previste dalle disposizioni ARERA sulla presenza di crediti prescrivibili e la possibilità di eccepirne la prescrizione mediante apposito modulo. Infatti, in base alla documentazione acquisita in atti¹⁶, è emerso che il professionista soltanto a partire dal 16 ottobre 2020 ha emesso fatture con le informazioni e il modulo previsto dalla normativa sulla prescrizione biennale, ancorché in tali fatture mancava ancora l'indicazione dell'importo prescrivibile¹⁷.

21. In sede di audizione tenutasi in data 26 ottobre 2021, S.A.S.I. S.p.A. ha comunicato che gli importi prescrivibili erano stati a quella data specificamente indicati in bolletta.

22. Quanto al sito internet della società, secondo le rilevazioni effettuate d'Ufficio¹⁸, non sarebbero tuttora pubblicate informazioni all'utenza circa l'entrata in vigore del nuovo regime prescrizionale. Risulta invece disponibile sul sito, nelle sezioni "*Sportello online*" e "*Modulistica*"¹⁹, un apposito modulo per eccepire la *prescrizione breve*. SASI ha comunicato di aver pubblicato il modulo necessario per la richiesta di prescrizione già dal primo bimestre 2020.

B) La gestione delle istanze di prescrizione

23. SASI ha comunicato di non aver accolto le istanze di *prescrizione biennale* qualora le stesse si riferivano ad utenze delle quali non sia stato possibile accedere ai relativi contatori in quanto non

¹⁴ Cfr. memoria del professionista del 13 ottobre 2021, all. 1.

¹⁵ Cfr. memoria del professionista del 4 novembre 2021, pagg. 1-2.

¹⁶ Cfr. Memoria del professionista del 13 ottobre 2021, prot. n. 78050 e documenti allegati.

¹⁷ Secondo le informazioni fornite dal professionista circa 11.000 fatture di consumi idrici contenenti importi prescrivibili sarebbero state emesse senza modulo e informativa sulla prescrizione breve. Cfr. memoria del 13 ottobre, cit., pag. 3.

¹⁸ Cfr. Verbale di Acquisizione agli Atti del 13 dicembre 2021 e del 23 marzo 2022, dove si evince l'assenza sul sito di informativa destinata all'utenza sulla prescrizione breve.

¹⁹ All'indirizzo <https://www.sasispa.it/wp-content/uploads/2021/04/prescrizione-breve.pdf>.

accessibili²⁰. SASI ha comunicato di aver respinto circa 200 istanze di prescrizione biennale sulle circa 250 pervenute nel biennio 2020-2021 per inaccessibilità del contatore²¹.

24. In particolare, in merito alla procedura relativa alla trattazione delle istanze di prescrizione ricevute, è emerso che SASI, dopo un primo vaglio di *ammissibilità* (teso alla rilevazione dei requisiti *soggettivi ed oggettivi* richiesti dalla legge per l'applicabilità della disciplina), ha proceduto con le verifiche intese all'accertamento – ed imputazione - della responsabilità della tardiva fatturazione, al fine di accogliere, o meno, le eccezioni dei propri clienti.

25. SASI ha sottolineato in particolare che, a partire dal primo bimestre 2020, il rigetto dell'istanza avviene a seguito di una procedura elaborata dalla stessa società che verifica la presenza di un precedente tentativo di lettura del contatore da parte del letturista con rilascio della cartolina di autolettura, nonché del successivo invio di una lettera raccomandata. In presenza di entrambi questi requisiti la società procede a rigettare le istanze di prescrizione biennale²². Secondo quanto comunicato dal professionista, la lettera raccomandata inviata agli utenti riporta le seguenti indicazioni: *“Con la presente La informiamo che, a seguito di una verifica sui nostri archivi informatici, non risultano presenti i dati di lettura necessari affinché si possa procedere ad emettere correttamente le fatture di conguaglio. Infatti, il misuratore idrico n. , installato presso la Sua fornitura, risulta essere non accessibile ai nostri tentativi di lettura. [...] Questa comunicazione nasce in ottemperanza alle misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali, per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Valga la presente quale atto interruttivo di qualsivoglia prescrizione o decadenza anche ai sensi della L. 205/17 e della Del. ARERA 547/19”*²³.

26. La verifica del professionista si è esplicitata, in sostanza, nel controllo circa i tentativi e/o mancati accessi ai misuratori da parte dei letturisti e nell'assenza di autolettura. In tal modo, SASI, accertava la responsabilità dell'utente e procedeva al rigetto dell'istanza di prescrizione, motivandola con l'impossibilità di accedere al contatore.

27. Dalle segnalazioni pervenute, emerge che il rigetto, da parte di SASI, delle istanze di prescrizione breve inerenti a consumi pluriennali, relativi a periodi anche di gran lunga superiori ai due anni, viene poi fondato su motivazioni laconiche e per lo più standardizzate, senza fornire una chiara e specifica motivazione del rigetto. In particolare, la motivazione addotta a sostegno del rigetto nei confronti di un segnalante è stata: *“la informiamo che la richiesta di prescrizione in oggetto non può essere accolta in ragione dell'inaccessibilità del contatore”*²⁴, mentre con riferimento alla richiesta

²⁰ Peraltro SASI ha comunicato all'Autorità che era prevista la pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale nel quale si sarebbe letto: *“L'utente può far valere la prescrizione per le bollette emesse a conguaglio e relative a consumi risalenti a periodi superiori ai 2 anni. Tutto questo, però, vale solo per i casi in cui il contatore sia liberamente accessibile, oppure l'utente stesso abbia inviato l'autolettura, tramite gli appositi canali messi a disposizione dal gestore. Quando il contatore non è accessibile, quindi, il gestore fatturerà “in acconto salvo conguaglio”; conguaglio che emetterà solo al momento in cui potrà effettivamente riscontrare l'esatto consumo. Per avvalersi della prescrizione, dunque, è necessario che il contatore dei consumi sia accessibile all'incaricato o, qualora non lo sia, che la lettura sia stata comunicata dall'utente stesso”*. Cfr. doc. n. prot. 55038 del 25 giugno 2021, allegato 5.

²¹ Cfr. risposta del professionista n. prot. 55038 del 25 giugno 2021 alla richiesta informazioni dell'Autorità e memoria del 13 ottobre 2021, cit.

²² Cfr. memoria del professionista del 13 ottobre 2021, cit e verbale audizione con Uffici Autorità del 26 ottobre 2021.

²³ Cfr. memoria del professionista del 13 ottobre 2021, all. 4.

²⁴ Cfr. segnalazioni n. prot. 13054 del 15 gennaio 2021 e n. 36446 del 13 aprile 2021.

di pagamento per un credito risalente ad oltre 15 anni: *“Buongiorno, in assenza di documentazione, la Scrivente non può procedere all’eliminazione del credito dall’estratto conto riconducibile al Suo codice cliente”*²⁵.

28. Un utente, ad esempio, ha lamentato che SASI, tramite una società di recupero crediti, ha inviato in data 15 luglio 2021 una richiesta di pagamento relativo ad una fattura con data scadenza 20 giugno 2006 risalente, cioè, ad oltre 15 anni dalla richiesta di pagamento. Il segnalante ha eccepito a SASI che il credito fosse ormai ampiamente prescritto e che, peraltro, non gli fosse stato mai richiesto in precedenza, ma il gestore, non accogliendo la richiesta, ha risposto che *“in assenza di documentazione, la Scrivente non può procedere all’eliminazione del credito dall’estratto conto riconducibile al Suo codice cliente”*²⁶.

29. A seguito del rigetto delle istanze di prescrizione, i segnalanti hanno presentato reclami, contestando la genericità e l’infondatezza di quanto dichiarato da SASI relativamente alla pretesa effettuazione dei tentativi di lettura e all’impossibilità di portarli a buon fine per causa imputabile agli stessi utenti, evidenziando come non fosse stato fornito alcun riscontro probatorio a supporto dell’effettività di tali tentativi. A fronte di siffatti rilievi, risulta che SASI non ha tuttavia fornito ulteriori riscontri agli utenti.

iv) Le argomentazioni difensive del Professionista

30. Con memorie pervenute in data in data 25 giugno 2021, 13 ottobre 2021 e 4 novembre 2021, il professionista ha sottolineato, in via preliminare, la funzione sostanzialmente mutualistica della società, essendo la stessa ad intero controllo pubblico, i cui soci sono 76 Comuni della Provincia di Chieti, molti dei quali di ridottissime dimensioni. Ad eccezione dei comuni più grandi, Vasto e Lanciano, tutti i comuni hanno una partecipazione paritaria nella società. SASI ha sottolineato, inoltre, la cura e l’attenzione che la società ha nei confronti del proprio territorio e degli utenti del servizio idrico, ribadendo la buona fede del suo operato che non ha lo scopo di realizzare profitti in danno dei consumatori.

31. Con riferimento ai rilievi informativi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento riguardanti il mancato tempestivo adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione breve, SASI ha sottolineato che la delibera dell’ARERA 547/2019/R/Idr ha fornito un tempo estremamente ridotto per aggiornare le indicazioni e il *layout* delle fatture emesse, considerata l’estrema complessità dell’aggiornamento del *software* di gestione che deve individuare per ogni utenza gli importi soggetti a prescrizione biennale. A questa difficoltà operativa si è aggiunta l’emergenza legata alla pandemia che a partire dal marzo 2020 ha determinato il blocco di gran parte delle attività lavorative. Inoltre, con successiva Delibera n. 186/2020/R/Idr del 26 maggio 2020, ARERA ha ulteriormente modificato le disposizioni relative alle indicazioni da fornire in bolletta. Tali accadimenti hanno ostacolato l’implementazione delle modalità informative all’utenza, non per negligenza del professionista, ma per il fatto che la realizzazione del *software* gestionale è stata particolarmente laboriosa. Ad ogni modo SASI, compiendo un notevole sforzo organizzativo, ha implementato a partire dall’ottobre 2020 le informazioni da fornire in bolletta. Inoltre, il professionista in sede di audizione con gli Uffici del 13 ottobre 2021, ha comunicato che sono

²⁵ Cfr. segnalazione n. prot. 74609 del 29 settembre 2021.

²⁶ Cfr. segnalazione del 29 settembre 2021, cit.

presenti ora in bolletta anche gli importi prescrivibili, la cui indicazione in precedenza non era stata ancora implementata.

32. Quanto al mancato accoglimento di alcune istanze di prescrizione biennale motivate a causa dell'inaccessibilità del contatore, SASI ha sottolineato che ciò avviene soltanto a seguito di una puntuale procedura elaborata dalla società che verifica la presenza di un precedente tentativo di lettura del contatore. A partire dal primo bimestre 2020, il rigetto dell'istanza avviene a seguito della verifica della presenza di un precedente tentativo di lettura del contatore da parte del letturista con rilascio della cartolina con la richiesta di autolettura, nonché del successivo invio di una lettera raccomandata. In presenza di entrambi questi requisiti la società procede a rigettare le istanze di prescrizione biennale.

33. Le 197 istanze di applicazione della prescrizione biennale che non sono state accolte corrispondono a casi accertati, secondo la procedura di cui sopra, di non accessibilità del contatore e per i quali l'utente, nonostante la consegna in cassetta della cartolina pre-affrancata di autolettura, ha omesso negli anni precedenti e spesso fino alla ricezione della raccomandata di comunicare i dati dei consumi, impedendo al professionista di accertare il proprio credito.

34. Peraltro SASI ha sottolineato che ai sensi dell'art. 2941, n. 8), del Codice Civile la "*prescrizione rimane sospesa*", "*tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto*". A tal proposito la Corte di Cassazione, costantemente, ha statuito che tale disposizione si applica "*quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire*" (Cass. n.. 5413 del 27/02/2020).

35. Secondo SASI, la mancata accessibilità del contatore costituisce una evidente impossibilità del creditore di accertare la sussistenza del debito dell'utente.

36. Inoltre secondo il professionista, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 1 della *Legge di Bilancio 2018*, determina che ai contratti di fornitura idrica si applica comunque la prescrizione biennale, ma non rende inapplicabile la generale disciplina sui casi di sospensione della prescrizione, quale quello disciplinato dall'art. 2941, n. 8, c.c. nella sua costante interpretazione giurisprudenziale sopra illustrata.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

37. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore energetico, in data 2 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 21/2014. Il parere è pervenuto in data 23 marzo 2022²⁷ e reca, in sintesi, le osservazioni e valutazioni che seguono.

38. Svolte alcune considerazioni preliminari in merito alle finalità del parere, limitato a profili di conformità o meno alla disciplina regolatoria²⁸, la predetta Autorità illustra l'evoluzione della

²⁷ Cfr. doc. prot. n. 28616 del 23 marzo 2022.

²⁸ L'Autorità di regolazione premette che le valutazioni rese nel proprio parere "*non entrano nel merito dell'eventuale mancato rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo e della normativa primaria sull'istituto civilistico della prescrizione ma attengono esclusivamente a possibili profili di presunta non conformità di tali condotte rispetto alle*

disciplina di settore sul tema della *prescrizione biennale* introdotta dalla *Legge di Bilancio 2018*, a partire dai principi che sono alla base di tale regolazione attuativa, proseguendo con l'analisi degli interventi più significativi intesi alla "*tutela rafforzata dei clienti finali*".

39. Con riferimento alle condotte contestate al gestore del Servizio Idrico di cui al paragrafo II del presente provvedimento, ARERA osserva che, sulla base della documentazione trasmessa, le condotte poste in essere da S.A.S.I. non sono inquadrabili nel rispetto delle disposizioni regolatorie richiamate, con particolare riferimento al mancato inserimento in fattura, almeno fino alla data del 16 ottobre 2020, delle informazioni necessarie a consentire all'utente finale di eccepire la prescrizione del credito del gestore, esercitando in tal modo la posizione di vantaggio prevista dalla legge. Al fine di garantire un'informazione trasparente e completa a vantaggio dell'utente finale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 il gestore era infatti tenuto a integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale standard e una sezione recante un *format* che l'utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo gestore era, altresì, tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi.

40. Al riguardo, ARERA evidenzia che almeno fino al mese di ottobre 2021, SASI non aveva ancora provveduto a modificare il *layout* della bolletta, esplicitando l'ammontare degli importi fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente poteva eccepire la prescrizione.

41. In merito alla condotta contestata *sub*, lettera B), relativa al mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale qualora le stesse si riferiscano ad utenze i cui contatori non risultino accessibili, ARERA sottolinea che non opera più la deroga prevista dall'abrogato comma 5 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 (ritardato errore di misura per fatto imputabile all'utente debitore), ma solo la disciplina ordinaria del Codice civile, in particolare degli articoli 2935 e 2941, n. 8. Al riguardo, sulla base delle disposizioni adottate dall'Autorità in vigore della Legge di Bilancio 2018, come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, il Gestore era quindi tenuto a informare adeguatamente l'utente finale della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, comunicando eventualmente al medesimo utente la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione nel caso in cui avesse ritenuto di poter fatturare oltre il biennio.

42. Anche la specifica procedura (invio di raccomandata con richiesta di autolettura) volta a far valere l'asserita assenza di responsabilità del gestore in presenza di contatori ritenuti non accessibili, non risulta conforme alle disposizioni in materia di prescrizione biennale adottate dall'Autorità con la deliberazione 547/2019/R/IDR (ALLEGATO B), in quanto il gestore avrebbe dovuto fornire all'utente finale meritevole di una forma di tutela rafforzata un'adeguata informazione in fattura circa la presenza di importi suscettibili di essere dichiarati prescritti.

43. ARERA rileva, inoltre, che ad oggi non sarebbero ancora state pubblicate sul sito internet di SASI informazioni adeguate e complete circa l'entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione breve. Sul sito del Gestore è infatti reperibile unicamente il modulo per eccepire la prescrizione biennale in applicazione della Legge di Bilancio 2018.

disposizione regolatorie ritenute maggiormente significative: in particolare, l'ARERA intende fornire "*elementi informativi su aspetti regolatori che potrebbero essere di interesse rispetto alla pratica commerciale contestata*".

44. ARERA, infine, ritiene utile segnalare che a fronte di un reclamo dell'utente finale che contesta il mancato riconoscimento della prescrizione biennale per responsabilità, il gestore si sia limitato a trasmettere informazioni generiche e non circostanziate, e non una risposta motivata che rappresenti eventuali carenze motivazionali a fronte degli adempimenti previsti dalla regolazione, al fine di consentire all'utente finale la tutela dei propri diritti (anche eventualmente in sede di risoluzione extragiudiziale per l'eventuale composizione della controversia)²⁹, come stabilito dalle previsioni regolatorie in materia di qualità contrattuale, segnatamente per quanto attiene il contenuto minimo della risposta al reclamo scritto nonché alle richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione (articolo 50)¹³⁰ nonché con riferimento ai tempi di risposta³¹.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

45. La condotta oggetto di valutazione consiste nel mancato tempestivo adeguamento da parte del gestore agli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale degli importi relativi a consumi idrici, nonché nel mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve relativamente a tali crediti relativi a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

46. Si evidenzia, a tale riguardo, che il legislatore, con l'introduzione della *Legge di Bilancio 2018*, così come modificata dalla *Legge di Bilancio 2020*, ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle "maxi bollette" dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del Servizio. Infatti, era emerso con evidenza come, a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall'addebito di importi significativi – i consumatori restassero gravemente

²⁹ Sul punto, l'ARERA evidenzia di aver provveduto a disciplinare le modalità e le tempistiche di risposta ai reclami, i contenuti minimi della risposta da fornire all'utente finale in caso di disservizio e i tempi di erogazione di eventuali indennizzi automatici dovuti all'utente in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità contrattuale, con la deliberazione 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (RQSII).

³⁰ Sulla base della documentazione trasmessa, facendo esclusivo riferimento alle comunicazioni per le quali è oggettivamente provata la formulazione di un riscontro ufficiale da parte del Gestore¹, emerge, con riferimento ai profili di mancato rispetto della RQSII, la formulazione di risposte ai reclami scritti che non presentano i requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni regolatorie ai fini della configurazione di riscontri dal carattere motivato. Al riguardo, si registra l'assenza di taluni elementi prescritti dall'art. 50 della RQSII, come ad esempio "la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati" e ancora, come nel caso che qui rileva, "gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti". In particolare, oltre al fatto che non vi è cenno ad alcun corredo motivazionale, si rileva l'utilizzo di generiche e non documentate locuzioni ("la informiamo che la richiesta di prescrizione in oggetto non può essere accolta in ragione dell'inaccessibilità del contatore. Ne consegue che il ritardo nella fatturazione di conguaglio non sia ascrivibile al gestore, per cui l'importo della fattura (...) va corrisposto per intero") per disporre il rigetto del reclamo dell'utente finale.

³¹ ARERA sottolinea, infine, che le disposizioni in materia di qualità contrattuale potrebbero inoltre risultare disattese per quanto attiene ai tempi di risposta motivata ai reclami scritti degli utenti finali (articolo 46), in quanto secondo quanto rappresentato da S.A.S.I. nella comunicazione del 25 giugno 2021, qualora la richiesta dell'utente presenti profili di maggiore complessità rispetto alla procedura adottata dal Gestore per respingere l'istanza di riconoscimento della prescrizione in presenza di misuratori non accessibili, e con riferimento ad alcune tipologie di richieste non meglio precisate, l'utente riceverebbe dapprima una risposta di cortesia da parte dell'Ufficio clienti e un riscontro scritto solo a seguito del trasferimento della propria richiesta all'Ufficio reclami o al Responsabile Fatturazione e Flussi, con possibile dilazione dei tempi di risposta. Si precisa, a tal proposito, che nel caso in cui il gestore provveda a fornire risposta al reclamo oltre i tempi previsti dalla regolazione di settore, il medesimo gestore è tenuto a corrispondere nella prima fattura utile – laddove ne ricorrano i presupposti ed in assenza di cause di esclusione o sospensione del diritto – un indennizzo automatico all'utente finale, calcolato sulla base di quanto previsto all'articolo 72 della RQSII.

penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata. Peraltro la *Legge di Bilancio 2020*, modificando la disciplina introdotta dalla *Legge di Bilancio 2018*, ha abrogato la disposizione che prevedeva l'accertamento della responsabilità del cliente, tema centrale della presente analisi, quale eccezione all'applicazione della disciplina sulla prescrizione biennale. La possibilità di eccepire la *prescrizione biennale* non trova più come condizione preclusiva l'accertata *responsabilità* dell'utente per la mancata/ritardata rilevazione dei dati di consumo.

47. Alla luce del menzionato quadro normativo e fattuale, i comportamenti descritti al punto II del presente provvedimento integrano una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore il consumatore medio, con riguardo all'esistenza e alla possibilità di esercitare tempestivamente una prerogativa che gli è attribuita dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in tema di prescrizione breve, nonché ad ostacolarlo nell'esercizio della suddetta prerogativa non accogliendo le istanze presentate.

48. In primo luogo, l'inadempimento, da parte di SASI, dei doveri di trasparenza e completezza informativa previsti dalle norme di legge e regolatorie configura una condotta omissiva in violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo.

49. Occorre evidenziare, a tal proposito, che nel dare attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di prescrizione biennale, l'ARERA è intervenuta sul versante della fatturazione e dei connessi obblighi informativi, a vantaggio degli utenti finali ritenuti meritevoli di tutela rafforzata.

50. Al riguardo si osserva, così come anche rilevato dall'ARERA nel suo parere, che gli obblighi informativi posti in capo al professionista dalla regolazione in materia di prescrizione biennale sono stati ampiamente disattesi. Dalle risultanze del procedimento è, infatti, emerso che:

- almeno fino alla data del 16 ottobre 2020, SASI non ha provveduto ad inserire in fattura le informazioni necessarie a consentire all'utente finale di eccepire la prescrizione del credito del gestore;
- almeno fino al mese di ottobre 2021, SASI non ha provveduto a modificare il *layout* della bolletta, esplicitando l'ammontare degli importi fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente poteva eccepire la prescrizione;
- a tutt'oggi SASI non ha provveduto ad integrare il sito *internet* aziendale con un'adeguata informativa all'utenza circa l'entrata in vigore del nuovo regime prescrizionale.

51. Al fine di permettere l'esercizio del diritto ad eccepire la prescrizione biennale dei consumi, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 il professionista era tenuto a garantire un'informazione trasparente e completa integrando la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale standard e una sezione recante un *format* che l'utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo gestore era, altresì, tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi, così come è tenuto ad informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione.

52. L'inadempimento di tali puntuali obblighi informativi, in merito ai crediti eventualmente prescrivibili da indicare in fattura e più in generale per il regime della prescrizione biennale, ha indubbiamente ostacolato il pieno e completo esercizio delle corrispettive prerogative spettanti agli utenti interessati in base a cogenti norme legislative³² e regolatorie³³, con l'effetto di ostacolare l'esercizio di un diritto previsto dalla legge e di far ricadere su di essi la conseguenza di inerzie e disservizi del gestore nella rilevazione e contabilizzazione dei servizi idrici³⁴. Al riguardo vale osservare che a fronte di circa 19.000 bollette contenenti importi prescrivibili a favore dell'utente emesse nel periodo 2020-2021, soltanto 250 consumatori hanno presentato un'istanza di prescrizione, pari quindi a poco più dell'1% dei consumatori che avrebbero potuto esercitare tale diritto.

53. In secondo luogo, il rigetto da parte del professionista delle istanze di prescrizione biennale costituisce una condotta aggressiva in contrasto con gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Dai dati forniti risulta che il professionista ha respinto circa 4/5 delle istanze e che solo in 50 casi – pari a circa lo 0,2% degli aventi diritto - il professionista abbia effettivamente riconosciuto la prescrizione biennale.

54. In particolare, non trova giustificazione la condotta del professionista di respingere le istanze di prescrizione nell'ipotesi in cui le stesse siano presentate da utenti i cui contatori non risultino accessibili ed il gestore non sia riuscito a leggere il contatore dell'utente, in ragione di un'asserita assenza di responsabilità del gestore per non aver accertato i consumi e richiesto per tempo i pagamenti dovuti, in quanto tale condotta si pone in espresso contrasto con quanto prevede l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato la disposizione della Legge di Bilancio 2018 che escludeva l'operatività della prescrizione biennale qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata “*da responsabilità accertata dell'utente*”.

55. Diversamente da quanto ritenuto da SASI, la mancata accessibilità del contatore non appare costituire un'ipotesi dolosa di occultazione del debito dell'utente, che possa determinare la “*sospensione*” della prescrizione *ex art. 2941, n. 8*), del Codice Civile.

56. La mancata accessibilità del contatore non può di per sé ricondursi ad una condotta dolosa del consumatore, potendo derivare da una pluralità di situazioni di fatto - peraltro ben conosciute dal professionista - non direttamente imputabili alla responsabilità dell'utente. Tale circostanza esclude che la sola impossibilità di accesso al contatore, in assenza di ulteriori e più puntuali elementi probatori, possa valere quale atto di sospensione della prescrizione. Peraltro, l'eventuale dolo del consumatore dovrebbe essere accertato e adeguatamente dimostrato dal professionista, dandone comunicazione al consumatore, cosa che non risulta realizzato nel caso di specie.

57. Secondo le segnalazioni pervenute, la procedura adottata da SASI appare risolversi in un sostanziale inversione dell'onere della prova a sfavore del consumatore, il quale è di fatto impossibilitato a smentire le mere attestazioni del gestore idrico inerenti ai tentativi di lettura svolti e asseritamente non andati a buon fine. I segnalanti hanno evidenziato, inoltre, come non sia stato

³² Cfr. la richiamata *Legge di Bilancio 2018* e la novella introdotta dalla *Legge di Bilancio 2020*.

³³ A partire dalla Delibera ARERA n. 547/2019.

³⁴ In base ai dati forniti da S.A.S.I. S.p.A. (documenti del 25 giugno e 13 ottobre 2021), le istanze di prescrizione ricevute dal Professionista risulterebbero soltanto circa l'1% delle fatture emesse, a conferma dell'assenza di un'adeguata informazione fornita agli utenti del servizio idrico, in ordine alla presenza in fattura di importi prescrivibili, nonché della relativa possibilità di eccepire la prescrizione.

fornito alcun riscontro probatorio a supporto dell'effettività delle richieste e che a fronte di tali rilievi SASI non ha fornito ulteriori riscontri agli utenti.

58. Si osserva a tal proposito che la mera apposizione presso il domicilio dell'utente di una cartolina riguardante un tentativo di lettura del contatore asseritamente non andato a buon fine, così come l'invio di fatture relative a consumi stimati, non possono essere qualificati come atti interruttivi della prescrizione, poiché risultano privi dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, circa la manifestazione di volontà del gestore a richiedere il pagamento di uno specifico ed effettivo credito³⁵.

59. Peraltro, vale osservare che la procedura in base alla quale il professionista fa valere l'asserita assenza di responsabilità, e cioè l'invio di una lettera raccomandata con richiesta di autolettura, è stata introdotta soltanto partire da maggio/luglio 2020³⁶, in concomitanza dell'invio delle fatture già contenenti crediti prescrivibili, per i quali evidentemente la procedura *de quo* non era stata applicata. In secondo luogo, tale procedura, così come rilevato dall'ARERA nel suo parere, risulta non conforme alle disposizioni del regolatore adottate con la deliberazione 547/2019/R/IDR (ALLEGATO B), in quanto il gestore avrebbe comunque dovuto fornire all'utente finale un'adeguata informazione in fattura circa la presenza di importi suscettibili di essere dichiarati prescritti, con la quantificazione dei medesimi.

60. La condotta del gestore risulta, inoltre, connotata da elementi di aggressività anche con riferimento alle modalità di trattamento delle istanze e delle richieste di chiarimenti pervenute dagli utenti. A fronte di un reclamo dell'utente finale, infatti, che contesta il mancato riconoscimento della prescrizione biennale, il gestore si è limitato a rispondere trasmettendo informazioni generiche e non documentate e disponendo il rigetto del reclamo dell'utente. In realtà, in tali casi, il gestore è comunque tenuto a fornire all'utente una risposta motivata che rappresenti eventuali carenze motivazionali al fine di consentire all'utente finale la tutela dei propri diritti³⁷.

61. L'aggressività della pratica rileverebbe, inoltre, anche in quanto le condotte descritte sono state poste in essere da un soggetto che eroga servizi di interesse primario e irrinunciabile e che, inoltre, detiene, nello specifico settore, una posizione di oggettiva forza contrattuale rispetto a quella del singolo utente.

62. Da ultimo, la pratica contestata appare contraria al normale grado di diligenza professionale, di cui all'art. 20 del Codice del Consumo, che ci si attenderebbe dai professionisti del settore, soprattutto laddove si consideri che il Gestore del servizio idrico integrato costituisce unico e diretto referente del consumatore nell'ambito del relativo rapporto di consumo/somministrazione, nonché in ragione degli obblighi incombenti sul medesimo in ragione delle norme legislative e regolatorie.

63. In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, SASI risulta non aver fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori sull'entrata in vigore e vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e, ancora ad oggi, non risulta presente un'adeguata informativa al riguardo sul sito internet della società. La condotta di SASI risulta altresì connotata

³⁵ Cfr. sentenza Cassazione 27 gennaio 2015 n. 1442.

³⁶ Cfr. risposta del professionista n. prot. 55038 del 25 giugno 2021, allegato 6.

³⁷ L'ARERA ha sottolineato a tal proposito il mancato rispetto da parte del gestore di taluni elementi prescritti dall'art. 50 della RQSII, come ad esempio "la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati" e ancora, come "gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti".

da evidenti elementi di aggressività mediante la creazione di un indebito condizionamento dei consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute nonostante le eccezioni regolarmente sollevate in proposito, non avendo, la società, correttamente interpretato la relativa disciplina sulla prescrizione breve e non avendo accolto le istanze di prescrizione sulla base di un'indimostrata responsabilità del consumatore e non avendo fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati.

64. Il quadro comportamentale complessivamente esposto si pone quindi in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

65. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

66. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

67. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dei seguenti elementi: *i)* la dimensione economica di SASI, che nell'esercizio 2020, ha realizzato un elevato ricavo, di circa 28 milioni di euro, con un utile di esercizio di circa 800.000 euro; *ii)* l'ampia diffusione della pratica commerciale e il coinvolgimento di un significativo numero di consumatori potenzialmente coinvolti dalla condotta (dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2021, SASI ha emesso 31.301 fatture contenenti importi riferiti a consumi prescrittibili); *iii)* l'entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori, con riguardo agli ingenti importi percepiti da SASI relativamente a congruagli pluriennali di consumi energetici sui quali gli utenti potevano eccepire la prescrizione³⁸.

68. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal Professionista a far data dal gennaio 2020, ed è tuttora in corso avuto riguardo ad alcuni dei profili della condotta sopraindicata.

69. Si tiene inoltre conto, con specifico riferimento al ritardo nell'implementazione degli obblighi informativi, che esso appare in parte spiegabile con il periodo pandemico che ha caratterizzato i primi mesi del 2020, in coincidenza con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il professionista ha infatti sottolineato che la contrazione dell'attività lavorativa e professionale legata al periodo ha determinato ritardi nel processo di aggiornamento dei sistemi informatici di gestione delle fatture alle indicazioni dettate dalla nuova disciplina.

70. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad S.A.S.I S.p.A. nella misura di 600.000 € (seicentomila euro).

³⁸ Cfr. memoria del professionista del 4 novembre 2021, cit. pagg. 1-2. Cfr., altresì, memoria del professionista del 13 ottobre 2021, all. 1, cit.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’omissione di una tempestiva e completa informativa ai consumatori e l’ingiustificato mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici, alla luce della disciplina legislativa applicabile, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio idrico offerto dal Professionista;

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società S.A.S.I. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) di irrogare alla società S.A.S.I. S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro);
- c) che S.A.S.I. S.p.A., comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

VARIE

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021

Provvedimento n. 30085

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e in particolare l'articolo 10, comma 7;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito "Regolamento"), concernente il Conto consuntivo;

VISTO il Conto consuntivo per l'esercizio 2021 costituito dai documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione Generale Amministrazione - Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento:

Sezione 1: relazione illustrativa

Sezione 2: nota integrativa

- entrate

- spese

- analisi delle principali voci di spesa

- indicatori attesi di bilancio

Sezione 3: rendiconto finanziario

- variazioni apportate nel corso del 2021 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021

- composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione

- delibera di riaccertamento dei residui

- movimenti del fondo di riserva

- movimenti relativi al fondo T.F.R., I.F.R. e *lump sum*

Sezione 4: contabilità economico patrimoniale

- conto economico

- stato patrimoniale

Sezione 5: situazione amministrativa

- situazione amministrativa al 31 dicembre 2021

- situazione finanziaria al 31 dicembre 2021

- destinazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021

Sezione 6: concordanza tra le scritture dell'Autorità e i prospetti di dati SIOPE

- relazione

Prospetti rendiconto finanziario decisionale al II livello delle entrate e delle uscite

Prospetto rendiconto finanziario decisionale al II livello delle uscite con missioni e programmi

Prospetti rendiconto finanziario gestionale al V livello delle entrate e delle uscite

Prospetto rendiconto finanziario gestionale al V livello delle uscite con missioni e programmi;

VISTO il parere favorevole sul Conto consuntivo per l'esercizio 2021 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 31 marzo 2022, a norma del comma 2, dell'articolo 39, del Regolamento;

VISTO l'articolo 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, il quale all'articolo 29, comma 1, prevede che *“... le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.”*;

DELIBERA

1. di approvare il Conto consuntivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio 2021 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata dal Conto consuntivo per l'esercizio 2021:
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai sensi del citato articolo 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall'articolo 10, comma 7, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
3. di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l'esercizio 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 15 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
